

CRISTIANO VIGLIETTI

Dal bue al bronzo?  
L'“evoluzione” degli strumenti monetali nella Roma arcaica e  
il caso dei sistemi di ammende pecuniarie  
fino alla fine del V secolo a.C.

«The variable symbolic elaboration of money [...] is another illustration of the way in which different cultures see things differently».

*Jonathan Parry, Maurice Bloch*

Il presente contributo intende ripensare una *idée reçue* assai persistente nella storia degli studi storico-economici, storico-giuridici e numismatici romani, cioè quella secondo cui nel corso della storia arcaica di Roma si sarebbe realizzato un passaggio evolutivo dall'uso del bestiame a quello del bronzo come “moneta”. Il momento di tale passaggio dall'un sistema all'altro è stato individuato, dai più, nel corso del V secolo a.C. in rapporto alla promulgazione di alcune leggi (*Aternia-Tarpeia*, *Menenia-Sestia*, *Iulia-Papiria*) connesse a una fase particolarmente significativa della storia economica e politica di Roma.

Nelle pagine di questo lavoro si cercherà di mostrare non solo come l'abbandono del bestiame come strumento di pagamento sia un fenomeno assai più tardivo del V secolo a.C., ma come lo schema evolutivo “dal bue al bronzo”, ancorché comunemente accettato, sia epistemologicamente fuorviante e storicamente impreciso.

1. “Dal bue al bronzo”. Gli evoluzionismi dei moderni

Un assioma spesso presente nelle teorie generali dell'evoluzione economico-sociale, in auge soprattutto tra fine del XVIII e inizi del XX secolo, sostiene che tutte le società umane svilupperebbero le loro forme economiche partendo da un primordiale grado di caccia e raccolta, condotto da piccole bande, per poi progredire verso la pratica della pastorizia e poi dell'agricoltura, realizzate da comunità di dimensioni e complessità crescenti<sup>1</sup>. Le più avanzate ed articolate tra le società agricole raggiungerebbero, in seguito, lo stadio del commercio e dell'industria<sup>2</sup>. Parallelamente alla sequenza evolutiva “1. caccia e raccolta → 2. pastorizia → 3. agricoltura → 4. commercio e industria” si svilupperebbero forme e strumenti di scambio sempre migliori ed efficienti. Se le comunità di cacciatori e raccoglitori tenderebbero, in questo modello, a far circolare i loro beni in forma di baratto (inizialmente silenzioso, poi inserendo elementi di comunicazione tra le parti) ovvero di dono, e in ogni caso sarebbero estranee allo scambio monetale<sup>3</sup>, le più avanzate società pastorali si caratterizzerebbero per l'introduzione di una forma primitiva di moneta, cioè il bestiame, mentre allo sviluppo dell'agricoltura, in cui crescentemente il lavoro dei campi si affida all'impiego di arnesi metallici, corrisponderebbe l'inizio dell'uso monetale del metallo stesso inizialmente a peso (prima in forme più rozze e poi contrassegnate) e poi coniato<sup>4</sup>.

Questo modello generale, a lungo accettato sia negli studi storico- che antropologico-economici<sup>5</sup>, è stato applicato, specialmente dalla seconda metà del XIX secolo, anche per descrivere i meccanismi che avrebbero presieduto allo sviluppo della moneta nell'antichità in generale e a Roma in particolare<sup>6</sup>.

Fondamentale, e per molti versi pionieristica, negli studi su Roma appare la posizione di Theodor Mommsen a sostegno dello schema evoluzionistico ora descritto. Nel suo *Geschichte des Römischen Münzwesen* (1860) il celebre storico affermava, infatti<sup>7</sup>, che

<sup>1</sup> Es. Smith 1776, 91-106; Morgan 1877, 11-18.

<sup>2</sup> Marshall 1890, 10-22, che ascrive i primi momenti di tale stadio al mondo greco-romano.

<sup>3</sup> Hamilton-Grierson 1903, 2-25. Per una decostruzione di questo modello Servet 2001; Graeber 2011, 27-45.

<sup>4</sup> Babelon 1897, 29-33.

<sup>5</sup> Cfr. Pallaver 2019, 226-232.

<sup>6</sup> Babelon 1897, 29-33. Ancora Mengotti 1787, xi; Eckhel 1795, 2-3; Dureau de la Malle 1840, 15-18, sembrano estranei a tale modello evolutivo, limitandosi a discutere, per Roma, la sola questione della moneta metallica.

<sup>7</sup> Mommsen 1860, 169 e 172.

### *Dal bue al bronzo?*

«Das älteste allgemeine Tauschmittel bei den Italikern [...] war das Heerdenvieh, Rinder und Schafe. [...] Mit dem Uebergange vom nomadischen Leben zu fester ackerbauender Ansiedlung trat anfänglich daneben, bald wesentlich ausschließend dasjenige Metall ein, dessen der Landmann sich für Pflugschaar, Hacke und Sichel bediente, also je nach örtlicher Gelegenheit das Kupfer oder das Eisen. [...] Das vorservianische *aes rude* und das servianische *aes signatum* nicht sowohl nach als neben einander».

Viene così delineata da Mommsen, relativamente a Roma, la sequenza “1. Bestiame [= pastorizia/nomadismo] → 2a. bronzo grezzo (*aes rude*) a peso → 2b. bronzo contrassegnato (*aes signatum*) a peso [= agricoltura]”, dove l’ultimo stadio, che si realizzerebbe in connessione alla figura del re Servio Tullio, precluderebbe (di lì a non molto, come vedremo) all’introduzione della moneta vera e propria, che sarà coniata dallo Stato e non dovrà più essere valutata attraverso la pesatura.

Esattamente mezzo secolo più tardi, Herbert Grueber<sup>8</sup> ripete e integra alcuni aspetti del quadro mommseniano evidenziando che

«In Italy, in the first stage of civilization, trade was carried on by a system of barter, the basis of which was chiefly cattle. [...] Cattle formed the basis of commercial transactions in Italy, and also [...] fines were levied in the same manner. [...] This appears to have been the custom to the middle of the fifth century B.C. [...] As gold and silver were at this period extremely scarce [...] and as copper was plentiful, [...] the Romans [...] appear to have used in the first instance lumps of bronze with no specific forms, which passed by weight. This is the money which is known as *aes rude*. [...] According to the popular tradition, it was Servius Tullius who first introduced at Rome [...] the practice of stamping bronze for circulation».

Per Grueber si assisterebbe, nel corso della storia di Roma, ad un passaggio, dopo la fase del baratto, all’uso monetale del bestiame che sarebbe stato scelto come moneta perché in origine oggetto fondamentale dei baratti stessi: lo studioso abbraccia, così, la teoria neoclassica della *commodity money* in auge ai suoi tempi, proiettandola sul mondo romano arcaico<sup>9</sup>. Nel frattempo sarebbe sta-

<sup>8</sup> Grueber 1910, xv-xvii.

<sup>9</sup> Jevons 1875, 4-7; Menger 1892. Una prospettiva in parte simile è oggi in Cifani 2021, 138.

to introdotto il bronzo grezzo pesato (*aes rude*) come moneta e poi, con Servio Tullio, il bronzo *signatum* che avrebbero affiancato il bestiame-moneta per soppiantarlo completamente alla metà del V secolo a.C.

Quasi un altro mezzo secolo più tardi – quando, peraltro, il modello evolucionistico stava già entrando in seria crisi negli studi di storia e antropologia economica<sup>10</sup> – il modello mommseniano appare ancora impiegato dagli studiosi del mondo romano. Rudi Thomsen<sup>11</sup> sostiene infatti, nel 1957, che

«According to Pliny, the measures of value used by the Romans before the reign of King Servius were rough pieces of bronze which [...] had to be weighed. At a still earlier stage [...] cattle appears to have been the principal measure of value».

Le idee espresse dagli studiosi fin qui visti possono essere rinvenute, nel 1979, nella *Storia economica di Roma antica* di Francesco De Martino<sup>12</sup>, dove si ribadisce che

«Nell'età delle origini Roma fu un piccolo villaggio abitato da pastori di origine indoeuropea. [...] Il mezzo di scambio e la misura delle multe, a differenza di altre economie antiche prima della moneta, erano il bestiame. Varrone [...] ci dice che [...] per i pastori in antico il danaro consisteva in bestiame. [...] Si può anche non escludere che i re etruschi a Roma usassero per gli scambi pezzi metallici».

Gli stessi concetti sono espressi, ancora nel 2004, dai giuristi Cerami, Di Porto e Petrucci<sup>13</sup>

«L'*aes signatum* [...] costituiva infatti un mezzo (metallico) di intermediazione degli scambi, rapportato per valore ai capi di bestiame [...]: tipici mezzi naturali, questi ultimi, d'intermediazione degli scambi presso comunità pastorali. [...] L'*aes signatum* [fu] preceduto dall'*aes rude*».

La straordinaria forza del modello evolutivo applicato alla storia della moneta romana è mostrata dalla sua accettazione anche in tempi recenti da parte di

<sup>10</sup> Es. Polanyi 1957.

<sup>11</sup> Thomsen 1957, 20.

<sup>12</sup> De Martino 1979, 1-2, 46.

<sup>13</sup> Cerami - Di Porto - Petrucci 2004, 20.

## *Dal bue al bronzo?*

studiosi altrimenti assai critici nei confronti delle costruzioni dell'evoluzionismo sette-ottocentesco<sup>14</sup>.

Nicola Parise ad esempio, nel 1991<sup>15</sup>, ripeteva alcuni punti già evidenziati dai suoi predecessori sottolineando che

«Il passaggio dal pagamento in capi di bestiame al pagamento in bronzo [...] appare compiuto con la legislazione decemvirale del 451 a.C. per gli indennizzi: tutti fissati in bronzo. [...] Emergono i gradi di uno sviluppo economico che vuol dire, fra l'altro, tensione verso il perfezionamento dello strumento di valutazione e di scambio: o, se si vuole, progressivo abbandono dei capi di bestiame e passaggio all'uso del bronzo come misura».

Ancora nel 2021, in *The Origins of the Roman Economy* di Gabriele Cifani<sup>16</sup> si trova che «literary sources assert that, after an early phase in which cattle were the main measure of value, [...] rough pieces of bronze were used to pay fines».

## 2. *Varrone, Plinio e i dati archeologici*

### 2.1 *Varrone e Plinio sono emic?*

Perché, ci possiamo chiedere, questo schema “dal bue al bronzo” relativamente allo sviluppo della storia della moneta a Roma ha avuto tanto successo fino ai nostri tempi? Buona parte della risposta a tale domanda è da ricondurre al ruolo riconosciuto, nella moderna storia degli studi, ad alcune fonti antiche considerate molto autorevoli, in particolare Varrone e Plinio, a cui tutti gli studiosi fino ad ora menzionati si richiamano implicitamente o, più spesso, esplicitamente.

Varrone, nell'incipit del secondo libro del *De re rustica* (II 1.9), afferma infatti:

*Romanorum vero populum a pastoribus esse ortum quis non dicit? Quis Faustulum nescit pastorem fuisse nutricium, qui Romulum et Remum educavit? [...] Multa etiam nunc ex vetere instituto bubus et ovibus dicitur.*

<sup>14</sup> Chiarissimi in questo senso Parise 2002, 171-174, e Cifani 2021, 137.

<sup>15</sup> Parise 1991, 92-93; cfr. 2002, 177-178.

<sup>16</sup> Cifani 2021, 140.

Chi può negare che il popolo romano sia sorto da pastori? Chi ignora che Faustolo, l'aio che allevò Romolo e Remo, era un pastore? [...] Ancora oggi – secondo un'antica usanza – s'infliggono multe in buoi e pecore.

Circa un secolo più tardi, Plinio il Vecchio (*Nat. XXXIII 3.6-7*) – che pure riteneva che Roma in origine si sarebbe caratterizzata per un'economia non pastorale, ma agricola<sup>17</sup> – non ha dubbi nell'affermare che la pratica romana del pagamento di multe in bestiame abbia a che fare con un retaggio riferibile alle primitive origini troiane della città, quando il sistema del pagamento in animali sarebbe convissuto (per poi superarlo) con il baratto<sup>18</sup>:

*Quanto felicioere aevo, cum res ipsae permutabantur inter sese, sicut et Troianis temporibus factitatum Homero credi convenit! [...] quare, quamquam ipse iam mirator auri, pecore aestimationes rerum ita fecit, ut C boum arma aurea permutasse Glaucum diceret cum Diomedis armis VIII boum. ex qua consuetudine multa legum antiquarum pecore constat etiam Romae.*

Che età più felice quando si barattavano le cose stesse tra loro come si crede, secondo l'autorità di Omero, che fosse uso fare anche al tempo di Troia. [...] E sebbene [Omero] stesso fosse già un ammiratore dell'oro, aveva stimato le cose in capi di bestiame, dicendo che Glauco aveva barattato armi d'oro del valore di cento buoi con le armi di Diomede equivalenti a nove buoi. In base a questa consuetudine un'ammenda nelle antiche leggi è fissata in capi di bestiame anche a Roma.

Poco più avanti (*Nat. XXXIII 13.42-43*), l'erudito fa intendere come la moneta-bestia sarebbe poi stata superata dal sistema di pagamento in bronzo pesato, prima in forma rozza e poi contrassegnata e monetata:

*Libralis [...] adpendebatur assis; quare aeris gravis poena dicta, et [...] qua consuetudine in iis emptionibus, quae mancipi sunt, etiam nunc libra interponitur. Servius rex primus signavit aes, antea rudi usus Romae Timaeus tradit.*

<sup>17</sup> Plin. *Nat. XVIII 1.5/3.14*; cfr. Viglietti 2011, 88-90.

<sup>18</sup> Sul passo in questione, Nicolet 1984, 119-122; Marotta 2012, 197-198 n. 90; D'Alessio 2018, 41-42.

### *Dal bue al bronzo?*

L'asse era pesato contro il peso di una libbra [ca. 327 g] [...]; per questa ragione una multa era fissata in 'bronzo pesante' [...]. Si deve a questa consuetudine se ancora oggi nelle *mancipationes* si introduce una bilancia. Il re Servio fu il primo a far coniare moneta; prima, riferisce Timeo, a Roma si utilizzava il bronzo grezzo.

Prendendo per buone le teorie dei due eruditi ci troveremmo, insomma, con Roma, in un caso specifico in cui il modello "dal bue al bronzo" caro all'evoluzionismo moderno sarebbe confermato dai Romani stessi: il livello *etic* (ricostruzione moderna) e quello *emic* (affermazioni esplicite dei nativi) coinciderebbero perfettamente<sup>19</sup>.

Il problema è però che le teorie sulle origini dello scambio monetale di Varrone e Plinio, elaborate alcuni secoli dopo le età di cui i due autori parlano, mostrano alcuni limiti nel momento in cui si vadano a individuare i fondamenti intellettuali, storici e "locali" su cui esse vengono costruite e le si confrontino con altri dati, talora coevi all'età arcaica, a nostra disposizione.

Varrone (*Rust.* II 1.3-5), ad esempio, giustifica le origini pastorali di Roma, e della presenza in essa della moneta-bestia, articolando in modo "progressistico" una teoria degli stadi che era stata elaborata da un filosofo greco del tardo IV secolo a.C., il peripatetico Dicearco di Messina nel suo *Bios Hellados*<sup>20</sup>, che vede il passaggio dalla raccolta dei frutti spontanei e caccia, alla pastorizia, alla attività agricola come un processo naturale e necessario (*necesse est*).

Anche Plinio, dal canto suo, cerca di spiegare gli antichi costumi monetali romani riempiendo alcuni vuoti presenti nella tradizione e documentazione indigena a lui nota con dati provenienti dal mondo *lato sensu* ellenico. L'erudito comasco giustifica, come visto, l'esistenza a Roma di multe calcolate in capi di bestiame con il fatto che il poeta greco Omero, parlando della guerra di Troia, stimava in capi di bestiame le due armature che vengono scambiate (peraltro in forma di dono, non di commercio) fra l'acheo Diomede e il troiano Glauco<sup>21</sup>. In più, Plinio attribuisce a Servio Tullio l'introduzione della moneta (o, secondo alcuni, di lingotti contrassegnati dallo Stato)<sup>22</sup> affidandosi a quanto avrebbe

<sup>19</sup> Può essere interessante osservare come alcuni schemi dell'evoluzione umana elaborati in età moderna, specialmente quello di Morgan 1877, siano largamente costruiti a partire di modelli antichi; Varto 2018, in partic. 88-93. Su approccio *emic* vs *etic* negli studi sul mondo romano, cfr. Bettini - Short 2018, 11-17.

<sup>20</sup> Fr. 56 Fortenbaugh-Schütrumpf = 54 Mirhady = 51 Wehrli; Nelsestuen 2017, 24-29; cfr. Gabba 1991, 93; Lanfranchi 2015, 389-391.

<sup>21</sup> Nicolet 1984, 121.

<sup>22</sup> Il dibattito sull'interpretazione di questo passo è acceso da ormai alcuni decenni; cfr. Breglia 1965/1967, 269-275; Nenci 1968, 3-36; Ampolo 1974, 382-388; Crawford 1985, 19; Peruzzi

scritto lo storico greco Timeo di Tauromenio agli inizi del III secolo a.C., evidentemente in assenza di testimonianze latine sull'argomento.

I due più strenui teorici romani del passaggio "dal bue al bronzo" sembrano, insomma, costruire le loro teorie più a partire da personali ricostruzioni intellettuali fondate su una serie di riferimenti estrapolati spesso da autori stranieri, che non su una chiara documentazione indigena coeva.

A minare ulteriormente l'*emic*-ità del modello "dal bue al bronzo" è il fatto che esso entra in collisione con altri dati, sia materiali che scritti, in parte anche arcaici, che sembrano fornire un quadro alquanto diverso e decisamente più complesso.

### 2.2 I dati archeologici

Il primo dato significativo viene dall'archeologia e consiste nel fatto che, ad oggi, non abbiamo motivi stringenti per ritenere che l'uso "monetale" del bronzo si sarebbe affermato a Roma solo nel corso della sua storia, tra piena età regia ed alta repubblica, e che esso non fosse presente invece già alle origini. Forme di tesaurizzazione (forse comunitaria) di oggetti bronzei formati sono note nel *Latium Vetus* già tra XI e VIII secolo a.C., con i casi dei ripostigli del Rimessone e di Ardea<sup>23</sup>. Successivamente, esemplari del cosiddetto *aes rude* appaiono come offerta in depositi votivi, come quello romano di Santa Maria della Vittoria databile al periodo laziale IVA (730/640 a.C.) e in altri di poco successivi sia a Roma che in aree ad essa limitrofe<sup>24</sup>, oppure come oggetto indicatore di prestigio, ovvero (meno probabilmente) come obolo di passaggio oltremontano<sup>25</sup>, in alcune sepolture aristocratiche laziali dagli inizi del VII secolo a.C.<sup>26</sup>

La presenza di bronzo con alcuni possibili finalità monetali nella Roma più antica è in realtà tutt'altro che sorprendente, dal momento che la circolazione, con probabili funzioni di strumento di pagamento, di pezzi bronzei rozzi o formati è attestata nei contesti archeologici del centro Italia almeno dalla tarda età del bronzo<sup>27</sup>, ed è ragionevole pensare che anche il Lazio non facesse eccezione, tanto più alla luce della notevole evidenza di circolazione dei beni, riconducibili

1985, 207-228; Barello 2006, 177-184; Parise 2002, 174-179; Catalli 2009, 289-292; Viglietti 2019, 53-59. L'espressione *aes signare* appare, in ogni caso, di tipo tecnico e indica la coniazione della moneta bronzea *stricto sensu* e non genericamente l'impressione di segni su oggetti in tale lega metallica: Isid. *Orig.* XVI 18.13; Crawford 1974, 35-37; Thomsen 1980, 203-207; Viglietti 2011, 286.

<sup>23</sup> Bietti Sestieri 1976, 313-317; Delpino - Fugazzola Delpino 1979; Cifani 2021, 134.

<sup>24</sup> Cifani 2021, 138.

<sup>25</sup> Sulla complessità del problema, Cantilena 1995, 169 e 177.

<sup>26</sup> Fulminante 2003, 114 (da Osteria dell'Osa; ca. 670-650 a.C.). Sul tema degli usi del bronzo in questa fase, Nijboer 2006, 115-121.

<sup>27</sup> Haeblerlin 1910, 1-3; Sorda 1976; Ercolani Cocchi 1987, 142-144; Peroni 2006, 172-184; Barello 2006, 174; Nijboer 2006, 126; Cifani 2021, 138.

### *Dal bue al bronzo?*

almeno in parte allo scambio commerciale – e che potevano essere pagati in bronzo pesato –, che l'archeologia mostra in questa area a partire almeno dall'età del ferro<sup>28</sup>. Una bilancia a due piatti con contrappesi, rinvenuta a Satrium e databile secondo Albert Nijboer al VII secolo a.C., dà inoltre il segno di una consapevole, avvenuta e diffusa pratica della pesatura funzionale alla precisa misurazione della quantità e verosimilmente del valore dei beni già in età assai risalenti, secondo dinamiche note per altre aree dell'Italia centrale<sup>29</sup>.

Il secondo aspetto problematico rispetto a quanto sostenuto nelle teorie di Varrone e Plinio, e ben evidenziato dall'archeologia negli ultimi decenni, è che quando il fenomeno urbano si realizza nell'area romana<sup>30</sup> le comunità ivi presenti non appaiono affatto organizzate come società pastorali che soltanto nel corso del tempo si applicheranno all'agricoltura<sup>31</sup>. L'introduzione delle prime forme di coltivazione dei campi è ipotizzabile per il Lazio almeno dal VI-V millennio a.C. in parallelo, o meglio in leggero anticipo, con le attività di domesticazione e allevamento del bestiame<sup>32</sup>. Già alla fine del II millennio a.C. il sito in cui sorgerà Roma vede lo sviluppo di nuclei abitati stabilmente, in rapporto al sorgere di un'agricoltura di sussistenza in cui si sta affermando la rotazione delle colture (cereali vestiti e leguminose) che consente una maggiore stanzialità delle comunità che la praticano e la graduale introduzione di nuove coltivazioni, tra cui quella della vite già nell'VIII secolo a.C.<sup>33</sup> Coerentemente con questo quadro, i dati archeozoologici mostrano come già nella Roma di VIII-VII secolo a.C. sia prevalente un allevamento del bestiame grosso funzionale ai lavori agricoli (come mostrano i resti di bovini di età avanzata, verosimilmente usati come "trattori" di aratri e carri) e più raramente al sacrificio<sup>34</sup>, accanto a un allevamento di vicinanza del bestiame piccolo destinato alla produzione di fonti di consumo

<sup>28</sup> Da ultimo Cifani 2021, 53-54, 61-67.

<sup>29</sup> Nijboer 2006, 132-134; cfr. Sorda 1976, 68-73; Ercolani Cocchi 2004, 29-33. Nijboer fa anche riferimento alla presenza in contesti archeologici laziali e romani di pesi litici e di altri strumenti di misurazione databili tra VII e VI secolo a.C.; cfr. anche Cifani 2021, 134-135.

<sup>30</sup> Fulminante 2014; cfr. Carafa 2000a, 70-71; Smith 2005, 102-109.

<sup>31</sup> Fondamentale Ampolo 1988.

<sup>32</sup> Anzidei - Bietti Sestieri - De Santis 1985, 87-89; Cifani 2021, 24-25; Motta - Beydler 2021, 401-402.

<sup>33</sup> Minniti 2012, 121-125; Fulminante 2014, 126; Viglietti 2020, 68-70; Cifani 2021, 25, 60-61; Motta - Beydler 2021, 402-406. Su una posizione più "tradizionale" e ribassista rispetto al fenomeno dello sviluppo dell'agricoltura stanziale nel Lazio, Lanfranchi 2015, 399-400. Cfr. Ampolo 1980, 15-20; Capogrossi Colognesi 1988, 266.

<sup>34</sup> Tagliacozzo 1989, 65 e 69.

carneo, al sacrificio (maiali giovani e agnelli)<sup>35</sup>, oppure allo sfruttamento dei prodotti degli animali vivi (capre per il latte, pecore per il latte e la lana)<sup>36</sup>.

Il quadro complessivo dell'economia nell'area romana all'alba del fenomeno urbano è, insomma, quello di un sistema agro-pastorale di tipo stanziale, in cui la coltivazione dei campi gioca un ruolo fondamentale da un punto di vista sia pratico che ideologico<sup>37</sup> e in cui i commerci, realizzati con ogni verosimiglianza anche utilizzando il bronzo a peso come strumento di scambio, sono nel complesso decisamente più articolati di quanto a lungo non si sia ritenuto<sup>38</sup>.

I dati archeologici sembrano dunque suggerire che, nei primi tempi della sua storia, Roma non dovette essere né una città in cui ancora non si usava il bronzo con funzioni "monetali", né un centro a cui facevano riferimento essenzialmente pastori nomadi e transumanti. Due circostanze, queste, che mettono in seria discussione alcuni dei presupposti fondamentali dei modelli evolucionistici elaborati sia dagli antichi che dai moderni su cui a lungo si è sostenuta la narrazione della storia economica e monetale di Roma.

### 3. *Forme e usi della moneta tra storia ed etnografia: eguaglianza e debito*

Può essere interessante osservare come il quadro che l'archeologia consente di delineare sia quantomeno compatibile con quello che viene fornito da altre fonti scritte meno "speculative" dei passi di Varrone e Plinio visti prima, e che fanno riferimento ad alcune antichissime attestazioni degli usi del bestiame e del bronzo secondo impieghi "monetali".

Prima di procedere ad esaminare tali fonti può essere tuttavia utile spiegare in che senso le pratiche su cui ci soffermeremo d'ora in poi, che vedono coinvolti bestiame e bronzo, verranno considerate come "monetali". Si deve in particolare a Karl Polanyi e agli studiosi che, sia in campo storico che etnografico, hanno elaborato (e in parte superato) le sue teorie il merito di aver mostrato come in un numero amplissimo di società gli usi che sono caratteristici della moneta nei moderni stati-nazione occidentali (mezzo di scambio, strumento di pagamento, unità di valore, strumento di tesaurizzazione) sono istituzionalizzati separatamente o, in ogni caso, con articolazioni assai differenti rispetto a quelle che ci

<sup>35</sup> Nell'area del tempio arcaico di Sant'Omobono, circa il 92% dei resti di animali sacrificati si riferisce a ovicaprini e maiali, quasi sempre macellati in giovanissima età; Tagliacozzo 1989, 65.

<sup>36</sup> Minniti 2012, 166; cfr. De Grossi Mazzorin 1995, 173.

<sup>37</sup> Viglietti 2011, e.g. 91-116.

<sup>38</sup> Cifani 2021; cfr. Viglietti 2020.

sono familiari<sup>39</sup>. Sono ben noti i casi di società che, ad esempio, per il pagamento di multe, tasse o altre obbligazioni richieste dallo Stato impiegavano e impiegano oggetti diversi da quelli che sono usati come strumenti dello scambio commerciale<sup>40</sup>. In altre comunità si osserva, poi, che per espletare delle pratiche commerciali si utilizzano strumenti di scambio diversificati in rapporto alla tipologia di merci che si vogliono acquisire, considerate ora meno ora più prestigiose<sup>41</sup>, mentre gli oggetti atti all'acquisto di certi beni possono essere anche impiegati per pagare tasse o, per esempio, come dote per la sposa<sup>42</sup>. In altri casi la moneta può realizzarsi come una pura unità astratta che, sulla base delle concrete applicazioni che la riguardano, si concretizza in numerosi equivalenti ad essa precisamente rapportati<sup>43</sup>.

In un quadro così complesso e variegato – nel quale, come vedremo, il caso romano arcaico si inserisce per più versi –, alcune recenti ricerche storiche, etnografiche e sociologiche hanno concluso per riconoscere quanto sia difficile, se non insensato, elaborare una definizione unitaria e universale di moneta<sup>44</sup>. Ai fini di questa ricerca appare più proficuo occuparsi, piuttosto, di osservare come nella Roma arcaica si articolano storicamente l'impiego di particolari oggetti, istituzionalmente stabiliti, che devono essere precisamente valutati, quantificati, ed eventualmente consegnati al fine di consentire, a prescindere dalla soggettività di chi li usa, la realizzazione di una serie di pratiche *lato sensu* di pagamento tese a “bilanciare”, “eguagliare”<sup>45</sup> una serie di doveri/debiti contratti a vari livelli<sup>46</sup>: da quello nei confronti di chi ci ha consegnato una merce, e che dobbiamo

<sup>39</sup> Polanyi 1968, 186; cfr. Guyer 1997, e.g. 9-22; Graeber 2011, 25; Dodd 2014, 6, 285-286, il quale nota, peraltro, che quelle che Polanyi chiamava *general-purpose monies*, come ad esempio le monete nazionali occidentali, non sono in realtà così “generali”.

<sup>40</sup> Es., sul mondo mesopotamico, Polanyi 1968, 183-184, 314-316; su Roma, Parise 2002, 178; Viglietti 2011, 283-285. Tra i Borana dell'Etiopia tasse e multe di ordine diverso sono pagate talora in buoi e talora in mucche; Einzig 1966, 126.

<sup>41</sup> Tra i Kirghisi, ad esempio, le merci considerate di prestigio vengono valutate e pagate in cavalli e pecore, mentre quelle considerate meno importanti sono valutate e pagate in pelli di agnello; Einzig 1966, 107; cfr. Dodd 2014, 33.

<sup>42</sup> Tra i Lele del Congo la rafia funge da strumento di scambio interno, di pagamento di tasse, oneri, diritti, doti, e anche da dono formale in specifiche circostanze; Douglas 1975, 240-257.

<sup>43</sup> Tra i Kikuyu del Kenya il termine *mburi* indica la ‘capra’ intesa, però, come unità astratta di valutazione di vari beni servizi e multe, pagati altrimenti; Pallaver 2019, 229-230.

<sup>44</sup> Parry - Bloch 1989, 1-2; Dodd 2014, 4, 8-9 (il quale ripiega, tutt'al più, su una formula molto generale, come quella di *claim upon society* richiamandosi a Georg Simmel).

<sup>45</sup> Per il giurista romano Giulio Paolo (*D. XVIII.1.1 pr. 1*) la moneta si manifesta, a Roma, al fine di generare una *aequalitas quantitatis* tra essa stessa e un'ampia serie di beni e servizi; Marotta 2012, 186. Cfr. Sahlins 1972, 194-195; Parry - Bloch 1989, 2, 29.

<sup>46</sup> Graeber 2011, 25; Dodd 2014, 94-134; cfr. Polanyi 1968, 175-178; Rospabé 1995. Sulla moneta come “mancanza”, Amato 2010, in partic. 190.

ripagare; a quello nei confronti di un creditore che ci presta beni o denaro; a quello verso individui o verso la comunità se commettiamo un torto o un'infrazione; a quelli che vengono imposti ai suoi membri dalla comunità stessa, tesa a raggiungere determinati fini (per esempio il finanziamento di una guerra, la costruzione di infrastrutture pubbliche o l'organizzazione di feste e rituali); fino a quei "debiti" (nella forma di premi, salari ecc.) che la comunità paga invece a quei suoi membri che abbiano realizzato azioni o servizi importanti per la collettività.

### 3.1 Bestiame e bronzo "monetale" in età regia. Sequenza o complementarità?

Se si va ad indagare come la società romana abbia storicamente elaborato e organizzato gli oggetti istituzionalizzati e quantificabili che consentono di "bilanciare" le complesse e variamente organizzate forme di debito/dovere appena elencate è possibile osservare come, nel corso dell'età arcaica, l'impiego "monetale" sia dei capi di bestiame che del bronzo a peso si articoli, con finalità ora distinte ora sovrapponibili, *non in sequenza cronologica* – come si sostiene nella prospettiva evuzionistica – *ma in parallelo*.

Questa circostanza appare già misurabile in rapporto alle informazioni che possediamo sui primi re di Roma. Se la questione della reale storicità dei nomi e delle singole gesta di questi ultimi è a tutt'oggi aperta, problematica e oggetto di vivace dibattito<sup>47</sup>, meno problematico appare ormai il riconoscimento dell'esistenza di una stratificazione pre-decenvirale della legislazione romana, che coinvolse anche l'organizzazione e sviluppo di strumenti standardizzati di pagamento<sup>48</sup> – secondo modalità che, peraltro, mostrano alcuni interessanti elementi comuni con quanto avvenne nella Grecia arcaica<sup>49</sup>.

Secondo un'affermazione, ancorché vaga, di Cicerone (*Rep.* II 9.16) Romolo sarebbe stato colui che avrebbe introdotto le più antiche multe calcolate in bestiame (*multae dictione ovium et bovum [...] coercebat*) a Roma<sup>50</sup>, tese evidentemente a controbilanciare, attraverso una sottrazione patrimoniale, alcune infrazioni che i cittadini avessero commesso verso le regole comunitarie. Il primo re è, inoltre, descritto da Dionigi di Alicarnasso (II 23.1) come colui che avrebbe «stabilito le spese per i sacrifici, che dovevano essere pagate loro [*i.e.* ai membri delle curie] dal pubblico tesoro» (τὰς εἰς τὰ ἱερὰ δαπάνας ἔταξεν, ἅς

<sup>47</sup> Tra i principali protagonisti recenti: Poucet 1985; 2000; Momigliano 1989, 27-34; Musti 1990; Cornell 1995, 119-143; Carandini 2010; Ampolo 2019, 14-15; Bradley 2020, 103-114; Smith 2020a; Carandini - Carafa 2021.

<sup>48</sup> Fondamentale Smith 2020b, 124; cfr. Tondo 1973; Santalucia 1998, 6.

<sup>49</sup> Gernet 1948; Parise 1988; Kurke 1999.

<sup>50</sup> Cfr. Dion. Hal. II 29.

ἐχρήν αὐτοῖς ἐκ τοῦ δημοσίου δίδοσθαι)<sup>51</sup>, riferendosi forse a una sorta di elargizione di denaro che la neonata città-Stato avrebbe dovuto affidare alle singole curie; elargizione che queste ultime avrebbero probabilmente dovuto spendere per acquisire sul mercato beni destinati alle loro feste<sup>52</sup>.

Queste scarse e un po' nebulose informazioni relative all'età romulea appaiono articolarsi in modo più chiaro in rapporto al secondo re di Roma. Il Servio *auctus* (*Ecl.* IV 43) attribuisce, infatti, a Numa Pompilio una norma che stabilisce che l'omicida involontario avrebbe dovuto consegnare in pagamento un ariete (*si quis imprudens occidisset hominem, [...] in contione offerret arietem*), probabilmente destinato a un rito espiatorio<sup>53</sup>. Tale disposizione troverà eco, seppur con alcune modifiche, nella Legge delle XII tavole (Tab. VIII 24a)<sup>54</sup>. Allo stesso re Numa erano attribuite, inoltre, l'introduzione dell'obbligo di un'offerta/pagamento di un'agnella (*agnum feminam caedito*) a Giunone da parte della concubina (*paelex*) che della dea avesse colpevolmente toccato l'altare (*Gell.* IV 3.3), e il pagamento di una vacca gravida, anch'essa destinata al sacrificio (βοῦν ἐγκύμονα κατέθειν), da parte della vedova che passasse a nuove nozze prima dell'anno di lutto prescritto dal re (*Plut. Num.* 12.3)<sup>55</sup>. Tutti questi pagamenti in capi di bestiame, sebbene spesso destinati ad attività rituali, possono essere configurabili come "moneta" nella misura in cui sono sanciti istituzionalmente come perdita patrimoniale fissa, quantificata in modo astratto dal soggetto colpevole, e finalizzata a riequilibrare uno stato di tipo "debitorio", una mancanza che si determina a seguito della rottura di una norma condivisa<sup>56</sup>.

È interessante osservare, nella prospettiva di questa ricerca, che l'attribuzione al secondo re dell'introduzione di alcune ammende in capi di bestiame corre in parallelo con le informazioni secondo cui Numa avrebbe anche stabilito dei pagamenti calcolati in bronzo a peso<sup>57</sup>. Varrone (*ap. Fest.* p. 204.4-

<sup>51</sup> Franciosi 2003, 39.

<sup>52</sup> Il lessico bizantino *Suda* (I, p. 378 Adler), che attribuisce a Numa l'introduzione della moneta (ἀσάριον) in ferro e bronzo, precisa che prima di lui (πρὸ αὐτοῦ), cioè evidentemente ai tempi di Romolo, i Romani avrebbero usato monete in cuoio e terracotta (cfr. Anon. *De mach. bell.* I 14.21); Peruzzi 1985, 151-156; Viglietti 2011, 274-275.

<sup>53</sup> Cfr. anche *Fest.*, p. 470.19-23 e 476.18-20L; Michel Humbert (2018, 642) nega la storicità a tali norme perché "par leur degré commun et évolué d'abstraction, ne peuvent pas être archaïques", utilizzando un argomento apodittico e decisamente primitivistico ed evolutivistico.

<sup>54</sup> Humbert 2018, 635-643. Cfr. *infra* § 4.4.

<sup>55</sup> Santalucia 1998, 6; cfr. Franciosi 2003, 103-104, 108-109,

<sup>56</sup> Tondo, 1973, 90-100; Viglietti 2001, 297-302; cfr. Parise 1989, 581-582.

<sup>57</sup> Isidoro di Siviglia (*Orig.* XVI 18.10) sostiene che «Le monete sono dette *nummi* da Numa, ed egli per primo tra i Latini vi impresse immagini e vi appose l'iscrizione del suo nome» (*nummi autem a Numa [...] vocati sunt, qui eos primum apud Latinos imaginibus notavit et titulo nominis sui praescripsit*). Così anche, come visto (*supra* n. 52), il *Suda*.

19 L) e Plutarco (*Marc.* 8.9) ascrivono, infatti, al secondo re la fissazione di una serie di premi calcolati in *asses* – dove l'*as* 'asse' è l'unità di valore monetale corrispondente al peso di una libbra (327 g) di bronzo – per coloro che sottraevano in battaglia ai nemici i primi, i secondi e i terzi *spolia opima*: trecento assi/libbre bronzee sarebbe stata la ricompensa per il primo a ottenere le spoglie, duecento assi a chi lo faceva per secondo, cento al terzo. Livio, poi (I 20.2-3), attribuisce sempre a Numa la fissazione di uno *stipendium* per le Vestali, termine che sembra molto chiaramente fare riferimento alla assegnazione di quantità pesate di bronzo (*stips + pendo*) come ricompensa dovuta per i servizi delle sacerdotesse alla dea e allo Stato<sup>58</sup>, in grado di conferire un patrimonio riconoscibile, ma forse anche delle riserve di ricchezza fungibile, spendibile.

Secondo meccanismi molto simili, sempre a Numa il Cronografo del 354 d.C. (p. 144.11-12 MHG) riferisce dell'istituzione di un congiario di due assi e mezzo (*dipondium semis*) «tagliati nel bronzo» (*aere incisum*) ai suoi soldati, mentre la stessa fonte (p. 144.16-17 MHG) attribuisce al quarto re Anco Marcio un congiario identico destinato ai soldati e in più un altro, di un asse e mezzo (*assem semis*), per i normali cittadini – in rapporto, tuttavia, a circostanze che non sono esplicitate dalla assai stringata testimonianza<sup>59</sup>. Al predecessore di Anco Marcio, Tullo Ostilio, sempre il Cronografo (p. 144.14-15 MHG) assegna l'introduzione di un pagamento/ammenda (*daret*) di mezzo montone castrato (*verbex*) a cui sarebbero stati obbligati i falsi testimoni nei processi<sup>60</sup>.

Le fonti fin qui menzionate non sembrerebbero evidenziare, dunque, alcuna priorità cronologica dei pagamenti in bestiame rispetto a quelli in bronzo pesato, coerentemente con quanto lascia intendere il dato archeologico.

Se i pagamenti fissati in bestiame sono dovuti allo Stato (e alla comunità umana e divina)<sup>61</sup> da parte di chi ha commesso una trasgressione (di gravità non particolarmente alta)<sup>62</sup> per controbilanciare una mancanza compiuta nei confronti delle regole della comunità, nel caso dei pagamenti in bronzo a peso il quadro appare un po' più complesso. Questi ultimi sono spesso, in questa fase, donativi o premi attribuiti dai re romani a cittadini verso cui è la comunità ad essere "indebitata" a causa dei loro meriti. I premi vengono assegnati secondo un mecca-

<sup>58</sup> Franciosi 2003, 67; cfr. Peruzzi 1985, 87-96.

<sup>59</sup> Peruzzi 1985, 98, 121-129.

<sup>60</sup> Viglietti 2001, 301-302.

<sup>61</sup> Sulla percezione romana degli dèi come cittadini, Scali 2017.

<sup>62</sup> Santalucia 1998, 5-14. Per i reati più gravi, in questa fase, le fonti fanno riferimento a pene sacrali (con la *consecratio* del reo e/o dei suoi beni) oppure a sottrazioni di parti cospicue del patrimonio, senza intervento di strumenti standardizzati di pagamento.

### *Dal bue al bronzo?*

nismo di astrazione<sup>63</sup>, cioè prescindono dall'identità soggettiva del cittadino e tengono conto esclusivamente della tipologia sociologica cui egli appartiene (es. semplice cittadino; soldato; soldato che si distingue in battaglia). Il conferimento di tali donativi in bronzo pesato mostra come il possesso di prodotti in tale lega metallica fosse in grado di individuare e accrescere il prestigio del ricevente, il quale avrebbe verosimilmente potuto anche usare il metallo come "credito" per effettuare dei pagamenti in contesto commerciale. Oltre al riferimento al conferimento "romuleo" di denaro ai membri delle curie per le spese dei culti<sup>64</sup>, e all'introduzione numana dello *stipendium* alle Vestali, conforta la possibilità che già in età regia il bronzo fosse usato come strumento di scambio l'esistenza del *tributum*, cioè di un pagamento obbligatorio in assi bronzei richiesto ai cittadini – prima a testa (*viritim*) e poi, con la riforma censitaria attribuita al sesto re Servio Tullio, proporzionalmente alla ricchezza (*pro habitu pecuniarum*) – funzionale all'acquisto di beni e vettovaglie per il sostentamento dell'esercito in guerra<sup>65</sup>. L'impressione è, dunque, che a Roma non siano diventate "moneta" le merci più comunemente utilizzate precedentemente nei baratti, come si vorrebbe nella teoria della *commodity money* su cui alcuni approcci evoluzionistici si sono sorretti, ma dei materiali (rari, nel caso del bronzo) a cui la comunità riconosceva il potere di conferire prestigio e dignità sociale a chi li possedeva (e faceva circolare)<sup>66</sup>.

La coesistenza/contemporaneità tra applicazioni monetali del bestiame e bronzo che fonti letterarie e dati archeologici evidenziano appare, peraltro, ben coerente con quanto mostrato dalla linguistica storica e in particolare dagli studi di Émile Benveniste, il quale ha mostrato come sia il termine *pecus* 'bestiame' che il termine *pecunia* 'denaro, ricchezza'<sup>67</sup> deriverebbero da un comune antenato indeuropeo *\*peku* che indicherebbe la 'ricchezza mobile'. Integrando la

<sup>63</sup> Cfr. Grottanelli - Parise 1986. Siamo dunque al di fuori del modello del dono inteso come "valore di legame" che lega soggettivamente le persone all'interno di un rapporto preferenziale; cfr. Mauss 1923-1924; Sahlins 1972, 185-194; Godbout 1992, 134-138.

<sup>64</sup> Sulle attività di scambio a Roma tra VIII e VII secolo a.C., ora Cifani 2021, 41-48, 62-67; cfr. Motta - Beydler 2021, 404.

<sup>65</sup> Liv. I 42.5; Peruzzi 1985, 162; Barelo 2006, 182. Cfr. Cornell 1995, 187; Bradley 2020, 209; Cifani 2021, 210, che ritengono, contro le testimonianze scritte, che il *tributum* non sarebbe stato introdotto prima della fine del V secolo a.C.

<sup>66</sup> Parise 1987, 90; 2002, 178; cfr. Mauss 1914; Bloch - Parry 1989, 12; Dodd 2014, 32-33.

<sup>67</sup> Benveniste 1969, 35-38; cfr. Nadjo 1989, 152-162; Barelo 2006, 176. *Contra* Manfredini 1976, 200-201 n. 7, secondo cui il termine *pecunia* indicherebbe, in età arcaica, il bestiame, ma la cosa è assai improbabile. Le fonti a cui lo studioso si richiama per sostenere la sua tesi (Tab. V 3 e XII 1; Fest. p. 166.29-31 L) sembrano fare riferimento al denaro o, al più, esprimono la "tensione espansiva" (D'Alessio 2018, 13) di *pecunia* ad individuare le ricchezze in generale (cfr. Hermogen., in *D. L.* 16.222), ma mai il bestiame nello specifico; cfr. anche Crawford 1996, 638.

proposta di Benveniste, si può dire che *pecus* e *pecunia* sarebbero sviluppi paralleli non solo dal punto di vista linguistico, ma anche cronologico e istituzionale, dello stesso termine, non il secondo costruito a partire dal primo (*pecunia* < *pecus*) come alcuni antichi e moderni hanno creduto<sup>68</sup>.

#### 4. La “svolta” del V secolo a.C. Ammende, bestiame e bronzo

Pur presentando delle applicazioni specifiche e distinte nella fase fin qui indagata, gli usi “monetali” a cui bestiame e bronzo abbiamo visto assolvere appaiono, tuttavia, entrambi connettersi a quella sfera che abbiamo già definito del dovere/debito, a cui corrispondono precisi pagamenti che sono stabiliti, e misurati, dal sistema civico<sup>69</sup>. Questa contiguità-nella-distinzione delle applicazioni monetali di bestiame e bronzo in età regia può essere particolarmente utile per dare ragione di alcuni significativi fenomeni successivi, occorsi nel primo secolo circa dell’età repubblicana, i quali mostrano, coerentemente con il quadro fin qui tracciato, non un percorso che evolucionisticamente culminerebbe in un radicale passaggio “dal bue al bronzo” – e dunque nella sostituzione dello strumento monetale considerato più antico e rozzo, cioè il bestiame, con quello considerato più moderno e progredito, cioè il bronzo –, ma piuttosto delle complesse e non lineari integrazioni, combinazioni, allontanamenti e talora sostituzioni tra i due strumenti.

##### 4.1 La teoria di Theodor Mommsen

L’idea, largamente condivisa<sup>70</sup>, secondo cui il pieno compimento del passaggio “dal bue al bronzo” sarebbe da individuare – come visto al § 1 – alla metà del V secolo a.C., trova il suo *auctor* moderno ancora una volta in Theodor Mommsen<sup>71</sup>:

«Es kann die Einführung des gemünzten Geldes in Rom also nicht später gesetzt werden als unter das Decemvirat [...]. Im J. 324 [i.e. 430 a.C.] wurden durch das julisch-papirische Gesetz die

<sup>68</sup> Plin. *Nat.* XVIII 3.11; cfr. Fest. p. 232.28-30 L; tra i moderni, ancora Cerami - Di Porto - Petrucci 2004, 21.

<sup>69</sup> Cfr. Dodd 2014, 4, 8, 94-101. Per alcuni parziali parallelismi con il mondo greco, Parise 1979; 2000, 41-47; Seaford 2004, 23-91.

<sup>70</sup> Es. Sydenham 1926, 13; Thomsen 1957, 23; De Martino 1979, 47; Peruzzi 1985, 178; Parise 1991, 91-92; Balbi de Caro 1993, 35-36; Cornell 1995, 288; Gabrielli 2012, 28; Bradley 2020, 194-195. Su una posizione più cauta, Barelli 2006, 176.

<sup>71</sup> Mommsen 1860, 175 e n. 18.

*Dal bue al bronzo?*

Ordnungsstrafen aus Vieh- in Geldbußen umgewandelt [...]. Nun aber wird die Regulierung der Viehbußen selbst zurückgeführt in dem einen Bericht auf ein aternisch-tarpeisches Gesetz vom J. 300 [i.e. 454 a.C.] [...]. Hätte man damals schon Kupfermünze gekannt, so würde man keine Vieh-, sondern Geldbußen festgestellt haben; es ist also hierin indirect, aber bestimmt die Ansicht der römischen Gelehrten ausgesprochen, dass die Einführung der Kupfermünze nach 300 [...] und vor 324 stattgefunden habe».

Le fonti antiche – spiega Mommsen – lascerebbero intendere che nell'età decemvirale sarebbe stata introdotta la moneta coniatata, la quale avrebbe messo fine al sistema di pagamenti in bestiame. Il testo principale a cui lo storico si richiama è uno dei due lemmi *peculatus* presenti nell'opera dell'erudito del tardo II secolo d.C. Festo (p. 268.33/270.5 L)<sup>72</sup>, in cui si afferma che

*Peculatus furtum publicum dici coeptus est a pecore, quia ab eo initium eius fraudis esse coepit; siquidem ante aes aut argentum signatum ob delicta poena gravissima erat duarum ovium et triginta bovum. Ea <m> lege <m> sanxerunt T. Menenius Lanatus et P. Sestius Capitolinus consules. quae pecudes, postquam aere signato uti coepit populus Romanus, Tarpeia lege cautum est, ut bos centusibus, ovis decusibus aestimaretur.*

Si cominciò a chiamare *peculatus* il 'furto pubblico' dal bestiame (*pecus*), perché proprio da esso ebbe inizio quella frode, dato che, prima che si coniassero il bronzo e l'argento, per i delitti la pena più grave era di due arieti e trenta buoi. Sancirono tale legge i consoli Tito Menenio Lanato e Publio Sestio Capitolino. E quei capi di bestiame, dopo che il popolo romano iniziò a usare bronzo coniato, si stabilì che, sulla base della legge Tarpeia, fossero stimati del valore di cento assi per i buoi, dieci assi per le pecore.

Il passo di Festo attribuisce alla *Lex Menenia-Sestia*, datata al 452 a.C., l'istituzionalizzazione della multa massima (*gravissima*) comminabile in capi di bestiame, poi alla *Lex Aternia-Tarpeia*, databile al 454 a.C. (ma che forse Festo riteneva fosse stata promulgata nel 448 a.C.)<sup>73</sup>, l'individuazione dei valori in assi

<sup>72</sup> L'altro, molto più stringato, è Fest. p. 232.29-33 L.

<sup>73</sup> Per il 448 a.C. è noto, infatti, da Livio (III 65.1) che Aulo Aternio e Spurio Tarpeio, consoli del 454 a.C. e promotori della omonima *Lex*, sarebbero stati cooptati tra i tribuni della plebe. Ar-

che i capi di bestiame, ovini e bovini, consegnati come multa avrebbero dovuto avere. Se il momento della prima legge menzionata è collocato dall'erudito *ante aes aut argentum signatum*, la seconda legge sarebbe stata invece emanata *postquam aere signato uti coepit populus Romanus*<sup>74</sup>.

Questa fonte, di controversa interpretazione<sup>75</sup>, viene letta da Mommsen individuando due aspetti principali. Da un lato lo studioso segue Festo ritenendo che la moneta coniatata (a cui l'espressione *aes/argentum signare* fa piuttosto chiaramente riferimento)<sup>76</sup> sarebbe stata introdotta alla metà del V secolo a.C.; dall'altro lato Mommsen ritiene, anche se Festo non lo dice esplicitamente, che le informazioni presenti in quel passo diano il senso dell'inizio di un processo, legato in particolare alla promulgazione della *Lex Aternia-Tarpeia*<sup>77</sup>, di reale accantonamento del primitivo uso del bestiame come strumento monetale a favore della sola moneta bronzea in cui il nominale da un asse pesa una libbra. Prova del pieno superamento del vecchio sistema sarebbe l'altra legge che lo studioso menziona nel passo poco fa riportato, la *Iulia-Papiria* del 430 a.C., che avrebbe definitivamente consentito di sostituire le multe originariamente calcolate in bestiame con multe in assi di bronzo. Se questa circostanza si sarebbe realizzata è perché, subito dopo la *Lex Aternia-Tarpeia*, nel 451-450 a.C. la Legge delle XII tavole avrebbe imposto che tutti i pagamenti delle ammende fossero evasi esclusivamente in moneta, creando così uno spartiacque decisivo nella storia degli strumenti monetali romani.

Alcuni problemi della proposta evolucionistica mommseniana sono, tuttavia, piuttosto evidenti.

Innanzitutto, non appare accettabile l'idea secondo cui Roma avrebbe adottato una sua monetazione bronzea vera e propria già alla metà del V secolo a.C., cosa che è ormai acclarato che avvenne solo agli inizi del III secolo a.C.<sup>78</sup>

Inoltre, non è condivisibile l'idea secondo cui le multe in bestiame sarebbero state soppresse e superate con la Legge delle XII tavole. Come già brevemente accennato, la Tab. VIII 24a prevede infatti che l'omicida involontario consegni un ariete (*si telum manu fugit magis quam iecit, <arietem subicito>*)<sup>79</sup> e

rigo Manfredini (1976, 217-231) ritenne che proprio al 448 a.C. sarebbe da riferire, in forma di *plebiscitum*, proprio la *Aternia-Tarpeia*; cfr. Poma 1984, 188-197; Firpo 2005, 418-422.

<sup>74</sup> Cfr. Fest. p. 220.22-30 L (dove però mancano i riferimenti espliciti alle due leggi arcaiche).

<sup>75</sup> Es. Manfredini 1976, 210-211; Peruzzi 1985, 187-202.

<sup>76</sup> Cfr. *supra* n. 22.

<sup>77</sup> Mommsen (1899, 50 n. 3) appare scettico rispetto alla storicità della *Lex Menenia-Sestia*; cfr. Firpo 2005, 400-401.

<sup>78</sup> Firpo 2005, 417. Sulla data di introduzione della moneta in bronzo a Roma, Bernard 2018, 8-13, 17-19; cfr. Catalli 1990.

<sup>79</sup> Humbert 2018, 640-643; cfr. Santalucia 1998, 56.

### *Dal bue al bronzo?*

dunque le XII tavole stesse prevedono l'esistenza di multe in cui il pagamento dovuto non è calcolato in denaro metallico.

Va precisato, poi, che non mancano le fonti antiche in cui si sostiene esplicitamente che con l'età delle XII tavole le multe in bestiame non sparirono affatto. Descrivendo il funzionamento della *Lex Aternia-Tarpeia* che, come visto, fissava proprio delle ammende in capi bestiame, Dionigi di Alicarnasso (X 50.2) sottolinea che i meccanismi stabiliti da tale legge «restarono in vigore molto a lungo» (ἄχρι πολλοῦ διέμεινεν), e dunque pare escludere categoricamente che di lì a tre-quattro anni, con le XII tavole, le multe in bestiame sarebbero state abolite<sup>80</sup>. A conferma di questa tesi sta la parola dell'ex tresviro capitale e pretore Marco Terenzio Varrone (*Rust.* II 1.9), il quale afferma che ancora ai tempi in cui scriveva (*etiam nunc*) – cioè nel 37 a.C. – si comminavano multe in buoi e pecore (*multa [...] bubus et ovibus dicitur*)<sup>81</sup>. Infine, come vedremo, le tradizioni extra-festive sul tema delle multe in bestiame, quasi sempre anteriori all'opera dell'erudito, non fanno alcun riferimento all'introduzione dell'uso concreto del bronzo (né pesato, né tantomeno monetato) per i pagamenti di multe comminate in capi di bestiame.

L'impressione è che, nella scelta della fonte festina come maggiormente autorevole, Mommsen sia spinto da urgenze interpretative che, per certi versi, sono simili a quelle dello stesso Festo. L'erudito antico, da un lato, appare consapevole del fatto che a Roma fosse esistita una fase in cui la moneta consisteva in bronzo pesato e che ad essa sarebbe seguita una fase in cui si iniziò ad usare la moneta coniata<sup>82</sup>. Dall'altro lato, però, Festo, come altri autori dei suoi tempi, non aveva contezza di quando il passaggio dalla moneta pesata a quella coniata si sarebbe esattamente realizzato. Per questa ragione, nel lemma in questione, avendo osservato che un'importante legge dell'età repubblicana come la *Aternia-Tarpeia* aveva stabilito un'equivalenza tra valore del bestiame e assi, l'erudito sembra cercare, un po' come Plinio con Servio Tullio<sup>83</sup>, di riempire un importante vuoto documentario, stabilendo *motu proprio* che già alla metà del V secolo a.C. sarebbe stata introdotta la moneta coniata. In più, siccome verosimilmente ai suoi tempi le multe un tempo calcolate in bestiame dovevano essere

<sup>80</sup> Cfr. Cantilena 2008, 141.

<sup>81</sup> Più o meno le stesse parole di Varrone sono usate anche, nel II d.C., da Aulo Gellio (XI 1.4), che sta riportando, però, delle considerazioni di Varrone stesso. Festo (p. 232.28-33L) fa riferimento all'esistenza di una multa detta *suprema* ancora ai suoi tempi, che però non sembra essere più stata comminata in capi di bestiame. Cfr. *infra* n. 84.

<sup>82</sup> Cfr. es. Fest. p. 320.24/322.10 L; Thomsen 1957, 25.

<sup>83</sup> Plin. XXXIII 13.43, visto *supra* § 2.1.

ormai fissate dal magistrato, e pagate, in moneta<sup>84</sup>, Festo, in altri due lemmi (dove tuttavia non si menziona esplicitamente la *Lex Aternia-Tarpeia*), lascia intendere che, poiché un tempo buoi e pecore destinati alle multe erano stati stimati in assi bronzei, tali multe sarebbero diventate pagabili in assi «dopo che la città iniziò ad utilizzare moneta» (*postea quam aere signato uti civitas coepit*) cioè, come probabilmente Festo stesso riteneva (ma con notevole anacronismo), nell'età delle XII tavole<sup>85</sup>.

Non dissimilmente, Mommsen sembra avere bisogno di trovare, nel vuoto della documentazione e nell'urgenza di dare forza al suo metodo d'indagine, il momento puntuale in cui si sarebbe realizzato il passaggio evolutivo “dal bue al bronzo” appoggiandosi proprio al passo di Festo, utile nella sua prospettiva a rappresentare il preludio, con l'identificazione tra valore economico del bestiame e assi di bronzo, alla piena sostituzione delle multe in bestiame da pagare con monete in bronzo successivamente alle XII tavole, cosa di cui darebbe dimostrazione la *Lex Iulia-Papiria* del 430 a.C.

Per arrivare a inquadrare più correttamente nel loro contesto le leggi in questione e costruire un'ipotesi alternativa a quella elaborata da Mommsen (*via Festo*) relativamente alla storia del rapporto tra bestiame e bronzo monetale in età arcaica, appare fondamentale analizzare con maggiore dettaglio il processo storico attraverso cui si arrivò alle leggi su cui la riflessione di Mommsen si concentra e le modalità attraverso cui le altre fonti antiche descrivono tali leggi.

#### 4.2 *Le multe in bestiame in età altorepubblicana*

Un momento che è stato riconosciuto da alcuni come assai importante per gli sviluppi successivi nella storia degli strumenti di pagamento monetale è da individuare nel 476 a.C.<sup>86</sup> Per tale anno le testimonianze letterarie antiche fanno riferimento al primo caso in cui la recentemente nata assemblea plebea avrebbe esercitato il potere di comminare multe assai gravi a carico di magistrati accusati

<sup>84</sup> Fest. p. 220.24-28 L: «Dopo che la città iniziò ad utilizzare la moneta bronzea coniatata [...] fu fatta una stima in assi delle multe in bestiame e i buoi furono stimati a cento assi, le pecore a dieci. Da qui deriva che è chiamata *suprema*, cioè quella più alta, la multa di duemila assi» (*postea quam aere signato uti civitas coepit [...] facta est aestimatio pecoralis multae, et boves centenibus assibus, oves denis aestimate. Inde suprema multa, id est maxima, appellatur tria milla aeris*); similmente, Paul-Fest. p. 129.8-11 L: «Chiamarono *maxima multa* quella da tremila e venti assi» (*maximam multam dixerunt trium milium et viginti assium*).

<sup>85</sup> Il momento in cui le multe in capi di bestiame dovettero iniziare a essere *dictae* direttamente in bronzo è difficilmente individuabile con precisione, ma esso dovette essere posteriore al 37 a.C., quando, come visto, Varrone (*Rust.* II 1.9) precisava che ancora certe multe erano calcolate in buoi e pecore.

<sup>86</sup> Venturini 1981; Peruzzi 1985, 173-175; Santalucia 1998, 42-43; Viglietti 2011, 284-285.

### *Dal bue al bronzo?*

di non aver adempiuto adeguatamente alle loro funzioni istituzionali<sup>87</sup>. In quel primo caso, menzionato da alcune fonti<sup>88</sup>, l'ex console Tito Menenio Lanato, accusato dai tribuni della plebe del tardivo intervento in aiuto dei Fabii e della seguente sconfitta subita da Roma al fiume Crèmèra nel 477 a.C.<sup>89</sup>, dopo un'iniziale proposta di punizione capitale<sup>90</sup> avrebbe subito dall'assemblea del popolo la meno grave condanna al pagamento di una multa che – si noti bene – fu calcolata in duemila assi bronzei (Liv. II 52.5: *tribuni [...] duorum milium aëris damnato multa dixerunt*; Dion. Hal. IX 27.3: *δισχιλίων ἀριθμὸς ἄσσανίων*).

Il materiale scelto come “moneta” per pagare tale ammenda sarebbe, dunque, del tutto inedito per questa fattispecie di punizione: per la prima volta nella storia di Roma, a quanto ne sappiamo, una grave multa viene infatti fissata richiedendo in pagamento quel bronzo con cui di solito si pagavano premi, donativi, tributi e assai probabilmente merci, ma non le ammende. L'assemblea popolare avrebbe, dunque, esteso in questa circostanza al bronzo pesato una funzione che non gli era mai stata propria, promuovendo, e già ben prima delle XII tavole, il passaggio “dal bue al bronzo” relativamente alle multe.

Il problema è che, però, l'operazione non dovette riuscire. Come sottolinea Dionigi di Alicarnasso (IX 27.3-4), la multa imposta in duemila assi (cioè due-

<sup>87</sup> Santalucia 1998, 42-43; Lovisi 2006, 46-47; Lanfranchi 2015, 456.

<sup>88</sup> Liv. II 52.3-5; Dion. Hal. IX 27; cfr. Dio Cass. fr. V 21.3 (dove però l'accusa parte dai Fabii); Lanfranchi 2015, 457-458.

<sup>89</sup> Sulle divergenze tra testo liviano e testo dionigiano, che sottolinea maggiormente le responsabilità di Lanato, Venturini 1981, 181-187.

<sup>90</sup> Cassio Dione (fr. V 21.3), fa riferimento, in modo generico e corsivo (cfr. Venturini 1981, 181; Urso 2005, 31), alla condanna subita da Menenio (*κατεψηφίσαντο*). Alcuni studiosi ritengono che tale termine greco indichi specificamente la condanna a morte: Firpo 2005, 409-410; Lanfranchi 2015, 458. In particolare quest'ultimo (come Lovisi 2006, 51-52) ipotizza che il brano di Cassio, ancorché prodotto oltre due secoli dopo quelli paralleli di Livio e Dionigi, sarebbe da ricondurre a una tradizione più antica, che escluderebbe che Menenio avesse subito una condanna pecuniaria. Al di là del fatto che questo frammento, come detto (e come riconosciuto dallo stesso Lanfranchi), appare caratterizzato da estrema stringatezza, e che *καταψηφίζω* solitamente non indica la condanna a morte, ma la condanna in genere (cfr. Plat. *Resp.* 558a), resta il fatto che l'ipotesi interpretativa alternativa a quella qui sostenuta può essere esclusa in ogni caso per mezzo della proposta, che fu già dell'editore Boissvain (1895, 60, e accettata da Cary 1914, 159), secondo cui il frammento VI 24.5 di Cassio Dione, solitamente riferito a Camillo, in cui si afferma che «[il popolo] lo portò a processo e gli comminò una multa» (*εἰσήγαγον καὶ χρημάτων ἐζημίωσαν*), sia invece correttamente da riferire proprio al caso di Menenio. Dunque Cassio Dione avrebbe, ancorché succintamente, fatto riferimento prima a una generica condanna a Menenio, poi più specificamente a una multa.

mila libbre romane, circa a 650 kg di bronzo)<sup>91</sup> venne considerata «enorme e gravosa» (ὑπερφυῆς<sup>92</sup> ἦν καὶ βαρύ) e per questa ragione

τὰς μὲν χρηματικὰς ἔπαυσαν ζημίας, μετήνεγκαν δ' εἰς  
προβάτων ἐκτίσματα καὶ βοῶν, τάξαντες καὶ τούτων  
ἀριθμὸν ταῖς ὕστερον ἐσομέναις ὑπὸ τῶν ἀρχόντων τοῖς  
ιδιώταις ἐπιβολαῖς.

Sospesero le multe in denaro e le trasformarono in multe in pecore e buoi, e fissarono anche un limite al numero di capi per le ammende che d'allora in poi fossero stabilite dai magistrati a carico dei privati.

Secondo Dionigi, l'assemblea plebea sospese (ἔπαυσαν) – ma, come vedremo, non cancellò per sempre – il suo diritto di comminare gravi multe in bronzo e si decise di promuovere un sistema di ammende in cui sarebbero stati i magistrati, non il popolo, a stabilire (entro certi limiti) delle punizioni pecuniarie calcolate non più in bronzo, ma in capi di bestiame<sup>93</sup>.

La fonte dionigiana si rivela assai interessante perché conferma la presenza, come avevamo notato, di una certa contiguità, e in questo caso addirittura di intercambiabilità, fra i due sistemi di pagamento (bestiame e bronzo) romani arcaici, evidenziando la possibilità di passare dall'uno all'altro – senza, dunque, che intervenga alcun meccanismo evolutivo unidirezionale – sulla base di scelte e circostanze specifiche istituzionalmente definite, e verosimilmente anche per ragioni di ordine pratico: la decisione di sospendere i pagamenti in bronzo e stabilire multe in bestiame per reati piuttosto gravi appare infatti ben spiegabile, come le fonti stesse notano<sup>94</sup>, con il fatto che nel V secolo a.C. doveva essere molto improbabile che un cittadino romano possedesse i sei quintali e mezzo di bronzo richiesti per pagare l'equivalente di duemila assi – l'area controllata da

<sup>91</sup> La riforma dei pesi e delle misure che dovette introdurre la libbra romana di 327 g è verosimilmente da collocare nel VI secolo a.C.; *Vir. ill.* 7.8; Lerouxel 2015, 124.

<sup>92</sup> La lezione è di Casaubon; cfr. ἀφειδῆς (Jacoby). Il senso generale appare in ogni caso molto chiaro.

<sup>93</sup> Poma 1984, 192-193; Peruzzi 1985, 175; Firpo 2005, 400.

<sup>94</sup> Dion. Hal. IX 27.3-4: «Oggi una somma simile suonerebbe ridicola, ma per gli uomini di quel tempo, che vivevano dello stretto necessario guadagnato con le loro mani [tale cifra] era ingente e gravosa» (ὁ πρὸς μὲν τοὺς νῦν ἐξεταζόμενον βίου γέλωτος ἂν ἄξιον φανείη, τοῖς δὲ τότε ἀνθρώποις αὐτουργοῖς οὖσι καὶ πρὸς αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα ζῶσι, ὑπερφυῆς ἦν καὶ βαρύ); cfr. Fest. p. 232.28-33 L: «I colpevoli erano multati in bestiame, perché ancora non c'era abbondanza di [moneta di] bronzo, né di argento» (*noxii pecore multabatur, quia neque aeris adhuc, neque argenti erat copia*).

### *Dal bue al bronzo?*

Roma all'epoca, come noto, era priva di giacimenti di rame<sup>95</sup> e non è difficile credere che tale importante metallo fosse detenuto in quantità piuttosto modeste dai cittadini –, mentre poteva più facilmente possedere alcuni capi di bestiame<sup>96</sup>.

Non a caso Dionigi (IX 27.5) sottolinea di seguito che, quando la multa comminata in assi a Menenio Lanato fu convertita in bestiame, improvvisamente essa divenne pagabile per il condannato, sebbene con l'aiuto di persone a lui vicine (οὐκ ὀλίγοι τῶν ἐπιτηδείων αὐτοῦ) che sarebbero state disposte a pagare la somma (τὴν καταδίκην ἀπαριθμεῖν)<sup>97</sup>. Tuttavia l'ex console decise di non chiedere aiuto e di non pagare: l'onta subita per la condanna lo spinse a smettere di mangiare, ammalarsi e lasciarsi morire<sup>98</sup>.

È interessante notare come il passaggio bronzo→bestiame a cui si riferisce il passo dionigiano, se è pienamente spiegabile nella prospettiva che stiamo delineando, contraddice invece evidentemente il modello evolucionistico<sup>99</sup>. Tale passo, pienamente accettato nella dottrina fino all'inoltrata metà del XIX secolo<sup>100</sup>, non a caso suscitò la reazione di Mommsen il quale ritenne che Dionigi avrebbe forzatamente collocato una multa in metallo in una fase precedente all'introduzione dei meccanismi di conversione in moneta bronzea fissatisi (secondo l'autorità di Mommsen stesso, però) dal 451-450 a.C., salvo poi fare riferimento al ritorno alle multe in bestiame per coerenza con il fatto che di lì a poco sarebbero entrate in vigore leggi relative a quel tema, come la *Aternia-Tarpeia*<sup>101</sup>. L'effetto dell'attacco mommseniano a tale fonte è stato a lungo la

<sup>95</sup> La fonte di approvvigionamento metallico più vicino a Roma si trova nella zona dei Monti della Tolfa, ca. 50 km a nord del centro urbano, in area etrusca; Zifferero 1991; Giardino 1995, 109-115; cfr. Cifani 2021, 56.

<sup>96</sup> Venturini 1981, 190.

<sup>97</sup> Barello (2006, 176) ritiene, contro il dettato delle fonti, che «non è molto probabile che tali multe fossero effettivamente pagate in animali da allevamento»; similmente anche Cornell 1995, 288.

<sup>98</sup> Liv. II 52.5; Dion. Hal. IX 27.5.

<sup>99</sup> Questa "contraddizione" non è accettata ancora da Firpo 2005, 407, 411-412; Lovisi 2006, 52. Manfredini 1976, 200-201, 204-205 e Serrao 1981, 74-76, che accettano il dettato del testo dionigiano, ritenevano tuttavia che il ritorno all'uso del bestiame nelle ammende fosse effetto di una regressione pastorale dell'economia romana dopo la fine dell'età dei Tarquini, nella quale l'industria e i commerci sarebbero stati promossi favorendo l'afflusso del bronzo in quanto mezzo di pagamento commerciale. La cosa appare, ad oggi, improbabile dal momento che le attività commerciali e manifatturiere a Roma sono presenti sia prima che dopo il VI secolo a.C., mentre le attività di coltivazione e gestione della terra si sviluppano fortemente fra VI e V secolo a.C., senza che questo debba essere considerato un fattore regressivo; cfr. Carafa 2000b; Viglietti 2020, 83-89; Cifani 2021, 62-67, 193-210.

<sup>100</sup> Zumpft 1865, 264-265.

<sup>101</sup> Mommsen 1899, 51 e n. 1; cfr. Poma 1984, 195.

quasi totale *damnatio memoriae* della stessa dalla riflessione accademica sul tema<sup>102</sup>.

L'insieme di complessità che si connettono al caso di Menenio Lanato, accettandolo per come è riportato dalle fonti e in particolare da Dionigi, può invece consentire di meglio comprendere alcune circostanze e dinamiche che si sarebbero realizzate non solo contestualmente ma anche successivamente proprio in rapporto all'evoluzione dei sistemi di multe.

Per il 454 a.C., numerose fonti<sup>103</sup> precisano che la già menzionata *Lex Aternia-Tarpeia* avrebbe stabilito che i capi di bestiame (buoi e pecore) che i magistrati<sup>104</sup> (e non il popolo) avrebbero dovuto indicare come multa dovevano avere valori ben precisi stimati in assi. Le circostanze che avrebbero portato alla decisione di promulgare tale legge sono spiegate da Aulo Gellio (XI 1.2):

*Cum [...] multa pecoris armentique a magistratibus dicta erat, adigebantur boves ovesque alias pretii parvi, alias maioris, eaque res faciebat inaequalem multae poenitionem. Idcirco postea lege Aternia constituti sunt in oves singulas aeris deni, in boves aeris centeni.*

Quando [...] una multa di ovini e armenti era assegnata da un magistrato, veniva soddisfatta con buoi e pecore ora di poco ora di molto valore e ne risultava una ineguaglianza nella penalità della multa. Perciò, successivamente, con la legge Aternia [454 a.C.] fu stabilito che gli ovini dovevano essere del valore di dieci assi e i bovini di cento.

La *Lex Aternia-Tarpeia*, spiega Aulo Gellio, sarebbe stata emanata affinché i magistrati<sup>105</sup> potessero rendere più eque certe punizioni che erano state fissate in quantità precise di capi bestiame – con ogni probabilità a seguito degli eventi di cui siamo informati per il 476 a.C. – senza, però, ulteriori precisazioni sulla loro qualità. Per tale ragione poteva accadere che i condannati portassero in pagamento buoi e pecore di livello assai diverso, rendendo ineguale il potere puni-

<sup>102</sup> Venturini (1981, 188-192) critica la forma convoluta della critica mommseniana e riabilita il passo dionigiano; cfr. anche Humbert 1995, 170-171.

<sup>103</sup> Cic. *Rep.* II 35.60; Dion. Hal. X 50.2; Gell. XI 1; Fest. p. 268.33/270.5 L.

<sup>104</sup> Peruzzi 1985, 175; cfr. Manfredini 1976, 206-207; Poma 1984, 189-197; Firpo 2005, 404-408.

<sup>105</sup> Questi magistrati sarebbero fondamentalmente da identificare con i consoli e i tribuni della plebe; Firpo 2005, 404-408.

tivo della multa e sbilanciato il danno ai diversi soggetti<sup>106</sup>. La *Lex Aternia-Tarpeia* obbligava, invece, ciascun condannato a consegnare bestiame che avesse un valore stimato in assi ben preciso: un bue doveva corrispondere al valore di cento assi, una pecora al valore di dieci assi<sup>107</sup>. È evidente, in questo caso, lo sforzo del legislatore, evidenziato dalle fonti, di imporre significativamente punizioni la cui equità fosse garantita dal rapporto tra il concreto animale e il suo valore misurato a partire da una unità del valore astratta istituzionalmente fissata<sup>108</sup>: circostanza, questa, che evidentemente andava incontro alla richiesta popolare di riduzione dell'arbitrio dei magistrati che si connette bene al contesto politico-sociale immediatamente precedente alla promulgazione delle XII tavole e che spiega per quale ragione Cicerone (*Rep.* II 35.60) definisca questa legge come *grata* al popolo<sup>109</sup>.

La stessa *Lex Aternia-Tarpeia*, secondo Dionigi e Gellio ovvero, secondo Festo, la di poco posteriore *Lex Menenia-Sestia*<sup>110</sup> si sarebbe occupata anche di riformulare (rispetto a quanto sancito nel 476 a.C.) i limiti massimi e minimi della quantità di bestiame che poteva essere richiesta in pagamento ai rei da parte dei magistrati: trenta buoi e due pecore come multa massima, una pecora come multa minima<sup>111</sup>.

Stante tale disposizione legislativa, due pecore (del valore ognuna di dieci assi) e trenta buoi (del valore ognuno di cento assi) sarebbero stati stabiliti come la “moneta” dovuta per il pagamento di una multa *maxima, suprema* o *gravissima*<sup>112</sup> – equivalente, dunque, a una stima totale di 3.020 assi –, mentre la multa *minima* sarebbe corrisposta al pagamento di due pecore – cioè all'equivalente di un valore di venti assi. Attraverso tali norme viene, insomma, legalmente fissato un preciso rapporto tra bestiame da consegnare in pagamento e sua *aestimatio* e, in più, si stabiliscono in modo più chiaro le quantità minime e massime di bestiame che ai magistrati era consentito assegnare come multa. Nessun pagamen-

<sup>106</sup> Peruzzi 1985, 176.

<sup>107</sup> Dion. Hal. X 50.2; Gell. XI 1.2; Fest. p. 220.22-30, 268.33/270.5 L; Paul.-Fest. p. 129.8-11 L; cfr. Plut. *Publ.* 11.5.

<sup>108</sup> Parise 1987, 90.

<sup>109</sup> Poma 1984, 189-190; Peruzzi 1985, 176-177.

<sup>110</sup> Firpo 2005, 413, ipotizza che la legge *Menenia Sestia* possa essere riferibile al 476 a.C. e connessa al Menenio che, però, in quell'anno, fu punito dalla legge.

<sup>111</sup> Dion. Hal. X 50.1-2; Gell. XI 1.2; Fest. p. 268.33/270.5, 398.8-10 L. In Festo (p. 220.22-30 L) la multa *suprema* o *maxima* sarebbe di soli trenta buoi. Sulla possibilità che Dionigi di Alicarnasso abbia attribuito alla sola *Lex Aternia-Tarpeia* funzioni che dovevano appartenere anche alla *Lex Menenia-Sestia*; Poma 1984, 194-195.

<sup>112</sup> Sulla differente terminologia (*maxima, suprema, gravissima*), sostanzialmente sovrapponibile, per individuare la multa più pesante tra quelle comminabili in bestiame, Peruzzi 1985, 192-206.

to nei difficilmente reperibili assi bronzei è, dunque, previsto dalle fonti, a meno di non seguire quella che ci pare una sovrainterpretazione e anticipazione di eventi assai successivi (messi erroneamente in rapporto con l'introduzione della moneta conziata), da parte di Festo, seguito da Mommsen e altri<sup>113</sup>.

Ma a quali fattispecie di multe ci si riferisce quando si ha a che fare con le ammende in bestiame regolate da tali leggi? Dionigi (X 50.1-2) è chiaro, riferendosi alla *Lex Aternia-Tarpeia*<sup>114</sup>:

πρῶτον μὲν οὖν ἐπὶ τῆς λοχίτιδος ἐκκλησίας νόμον  
ἐκύρωσαν, ἵνα ταῖς ἀρχαῖς ἐξῆν πάσαις τοὺς ἀκοσμοῦντας ἢ  
παρανομοῦντας εἰς τὴν ἑαυτῶν ἐξουσίαν ζημιοῦν.

[I consoli in carica] prima di tutto nei comizi centuriati diedero per legge il diritto a tutti i magistrati di punire le mancanze di rispetto o le illegalità contro le autorità.

Le multe in bestiame, la cui irrogazione viene sottratta al potere popolare a seguito degli eventi del 476 a.C., sarebbero punizioni comminabili per effetto di trasgressioni di media gravità contro l'autorità pubblica: si tratta dunque di multe piuttosto diverse da quelle introdotte nell'età regia, comminate per reati spesso connessi a infrazioni di tipo sacrale.

Un esempio di queste nuove multe è quello la cui introduzione Plutarco (*Publ.* 11.5) attribuisce a uno dei consolati di Valerio Publicola ma che, proprio per il riferimento alla precisa stima in assi dei capi di bestiame introdotto dalla *Lex Aternia-Tarpeia* è, più probabilmente, da connettersi proprio al 454 a.C., come ha rilevato Gabriella Poma<sup>115</sup>:

ζημίαν γὰρ ἀπειθείας ἔταξε βοῶν πέντε καὶ δυεῖν  
προβάτων ἄξιαν. ἦν δὲ τιμὴ προβάτου μὲν ὀβολοὶ δέκα,  
βοὸς δ' ἑκατόν.

Per il reato di disobbedienza [ai consoli], [la legge] stabiliva una multa del valore di cinque buoi e due pecore. Il valore di una pecora era di dieci oboli, e di un bue cento.

<sup>113</sup> Manfredini (1976, 216-217) ritiene che, stabilendo un'equivalenza tra bestiame e assi, la *Lex Aternia-Tarpeia* avrebbe reso possibile, da quel momento, la piena convertibilità in bronzo delle multe in bestiame. Così anche e Firpo (2005, 412-413) "nonostante le fonti non lo dicano".

<sup>114</sup> Sulla questione, Poma 1984, 189-191.

<sup>115</sup> Poma 1984, 192; cfr. Firpo 2005, 400.

### *Dal bue al bronzo?*

Nel caso in questione, dunque, il magistrato avrebbe richiesto al reo un equivalente, da pagarsi necessariamente in buoi e pecore, di cinquecentoventi assi/libbre di bronzo.

Il quadro fin qui delineato evidenzia due punti piuttosto interessanti.

Il primo è che, ancora nel 454-452 a.C., all'alba della stesura della Legge delle XII tavole, Roma con le sue recenti istituzioni repubblicane si doveva trovare in una fase piuttosto fluida dell'organizzazione dei sistemi delle multe per reati contro l'autorità politica<sup>116</sup> e in cui i pagamenti in bestiame, organizzati a seguito degli eventi del 476 a.C., stavano lentamente trovando una maggiore ordinata sistematicità. Per questa ragione appare piuttosto improbabile che di lì a un paio di anni tale sistema recentissimo sarebbe stato radicalmente smantellato dalle XII tavole attraverso l'imposizione del bronzo come strumento unico di pagamento obbligatorio di tutte le multe.

Il secondo punto che le leggi altorepubblicane fin qui viste evidenziano è che con esse si definiscono i limiti dell'azione dei magistrati quando comminino punizioni per reati contro la pubblica autorità secondo modalità che appaiono ben coerenti, e conseguenti, con quanto era avvenuto nel caso "archetipico" di Menenio Lanato. Col sistema di ammende in buoi e pecore definito nel 454-452 a.C., un reato come quello attribuito a Lanato, essendo calcolato nell'equivalente di duemila assi, cioè una cifra di stima inferiore rispetto alla soglia di 3.020 assi della *maxima multa* esigibile in bestiame, sarebbe stata certamente gestita in modo più circoscritto dai magistrati, e non dalla plebe, e comminata direttamente in un equivalente in bestiame, cioè venti buoi, generando forse un effetto al contempo economico e socio-psicologico assai inferiore sul condannato.

Stanti queste premesse, diventa forse possibile comprendere in una prospettiva diversa quanto sarebbe avvenuto nel 430 a.C., con l'emanazione della *Lex Iulia-Papiria*, testimoniata da Cicerone (*Rep.* II 35.60) e da Livio (IV 30.3):

*Annis postea XX ex eo quod L. Papirius P. Pinarius censores multis dicendis vim armentorum a privatis in publicum averterant, levis aestumatio pecudum in multa lege C. Iuli P. Papiri consulum constituta est.*

Vent'anni dopo [la *Lex Aternia-Tarpeia*], poiché i censori L. Papirio e P. Pinario, nell'applicare le multe sottrassero ai privati, incamerandola a beneficio dello Stato, una grande quantità di bestiame, fu stabilito con la legge dei consoli C. Giulio e P. Papirio [430 a.C.] una stima leggera del bestiame per le multe.

<sup>116</sup> Venturini 1981, 194-196. Più in generale Cornell 1995, 226-230; Bradley 2020, 238-259.

*Legem de multarum aestimatione pergratam populo cum ab tribunis parari consules unius ex collegio prodizione excepissent, ipsi praeoccupauerunt ferre.*

Avendo i consoli appreso, in seguito alla denuncia di un membro del collegio dei tribuni, che questi stavano preparando una legge assai gradita al popolo sulla stima in bronzo delle ammende, li prevennero presentandone una loro.

I passi in questione, considerati da Mommsen e da chi lo ha seguito come indicativi della fine del sistema di multe in bestiame, sembrano riferirsi in realtà a ben altro. Cicerone spiega piuttosto chiaramente che nel 430 a.C., per il fatto che per ormai molti anni lo Stato aveva incamerato bestiame di ottima qualità (buoi da cento assi e pecore da dieci assi, come previsto dalla *Lex Aternia-Tarpeia*), si sarebbe stabilito che la *aestumatio* del bestiame con cui si dovevano pagare le multe, fissate comunque in buoi e pecore, doveva essere *levis*. L'Arpinate, così come Livio (che parla più corsivamente di *lex de multarum aestimatione*), non sembrano affatto testimoniare di una trasformazione sostanziale e drammatica rispetto al passato. I testi sulla *Lex Iulia-Papiria* – e in particolare il più esteso passo ciceroniano – non fanno, infatti, riferimento a una definitiva sparizione delle multe in bestiame, ma solo a una ricalibratura, storicamente circoscritta e motivata da circostanze contingenti (l'acquisizione da parte dello Stato di un gran numero di animali di alta qualità grazie alle multe e, forse, anche un temporaneo impoverimento popolare in un periodo di intense crisi frumentarie)<sup>117</sup>, del sistema inaugurato solo alcuni decenni prima. Con tale legge sarebbe stato possibile ai condannati pagare le ammende, fissate dai magistrati in capi bestiame, con animali stimati per un valore minore, più “leggero”, rispetto a quanto sancito dalla *Lex Aternia-Tarpeia* (poniamo, a puro titolo di esempio, buoi del valore di settanta assi e pecore del valore di sette assi)<sup>118</sup>, senza che il potere punitivo, ed “equilibrante”, della multa diminuisse<sup>119</sup>. Non è un caso, in questo senso, se Livio (IV 30.3) sottolinea come anche questa misura sarebbe stata *pergrata populo*. È alquanto improbabile che la soddisfazione del popolo romano per l'emanazione di tale nuova norma sarebbe stata giustificata dalla semplice convertibilità in bronzo dei precedenti, alti, valori di stima dei capi di

<sup>117</sup> Manfredini 1976, 230.

<sup>118</sup> Cfr. Firpo (2005, 417), il quale ritiene che la *levis aestumatio pecudum* avrebbe a che fare con una riduzione del numero di capi da consegnare a seguito di un abbassamento del prezzo medio del bestiame – di cui però le fonti non parlano.

<sup>119</sup> Venturini 1981, 188, 190 e n. 34; cfr. Barello 2006, 176.

### *Dal bue al bronzo?*

bestiame (con il conseguente ritorno al sistema che aveva portato Menenio Lanato al suicidio, per intenderci), a meno di non credere che nel giro di due decenni il popolo romano sarebbe entrato in possesso di notevoli quantità di bronzo, cosa che avrebbe reso tale lega metallica preferibile come strumento di pagamento rispetto al bestiame. Una circostanza, questa, davvero assai improbabile se si pensa che proprio la seconda metà V secolo a.C. vede a Roma una sensibile contrazione delle attività edilizie (e dunque delle pratiche artigianali ad esse connesse) e delle importazioni, cioè di due aspetti dell'economia reale in cui il pagamento in bronzo a peso doveva essere più facilmente presente, mentre la stessa contrazione non riguarda le attività agricole e pastorali<sup>120</sup>, in cui evidentemente l'allevamento e la circolazione del bestiame, sia bovino che ovino, giocano un ruolo centrale.

La *Lex Iulia-Papiria*, insomma, più che di un radicale cambio di paradigma (“dal bue al bronzo”), darebbe testimonianza di un interessante riadeguamento del sistema di multe da pagare obbligatoriamente in bestiame, ma stimate precisamente in assi, inaugurato da alcune decine di anni.

#### *4.3 Il ritorno delle multe in assi irrogate dall'assemblea popolare*

Il 454 a.C. dovette rappresentare un momento importante non solo per la promulgazione della *Lex Aternia-Tarpeia*. Quell'anno vide infatti anche, secondo le fonti, la ripartenza dei processi in cui la plebe poteva irrogare (gravi) multe<sup>121</sup>.

Gli ex consoli Tito Romilio e Gaio Veturio, colpevoli di non aver assegnato alla plebe alcuna parte del bottino sottratto agli Equi nella battaglia del Monte Algido nel 455 a.C., sarebbero stati infatti condannati dall'assemblea popolare a multe di diecimila e quindicimila assi secondo Livio (III 31.5), ovvero di diecimila e cinquemila assi secondo Dionigi di Alicarnasso (X 49.5-6)<sup>122</sup>.

Questa nuova stagione delle multe popolari mostra subito un primo, significativo e per molti versi sorprendente cambiamento rispetto al caso della multa del 476 a.C. Le ammende previste adesso sono, infatti, notevolmente superiori rispetto sia a quella comminata a Lanato, sia agli equivalenti in assi previsti per le multe irrogate in capi di bestiame dai magistrati, che trovano il loro tetto mas-

<sup>120</sup> Cfr. Cifani 2021, 201-202.

<sup>121</sup> Con la Legge delle XII tavole i processi capitali dovettero essere trasferiti ai comizi centuriati; Lovisi 2006, 46.

<sup>122</sup> Gagé 1978, 77-78, 85; Peruzzi 1985, 190-191; Santalucia 1996, 67-69; 1998, 43 n. 43; Lanfranchi 2015, 468-470.

simo, come visto, a 3.020 assi<sup>123</sup>. La stessa tendenza appare presente anche nei casi delle multe comminate dal popolo tra la seconda metà del V e i primissimi anni del IV secolo a.C.: nel 422 a.C. (Liv. IV 41.10) all'ex console Postumio, considerato responsabile di una grave sconfitta contro Veio, sarebbe stata sancita una multa di diecimila assi; quindicimila assi vengono fissati dal popolo come multa all'ex console Gaio Sempronio Atratino nel 420 a.C. per la cattiva gestione della guerra contro i Volsci (Liv. IV 44.10); diecimila assi sono invece stabiliti come punizione nel 400 a.C. ai tribuni militari con potestà consolare Sergio e Virginio (Liv. V 12.1), in questo caso per una sconfitta a Veio<sup>124</sup>; nel 393 a.C. ancora diecimila assi (Liv. V 29.7) sono la multa prevista per i tribuni Virginio e Pomponio, che due anni prima avrebbero opposto il veto alla proposta di altri colleghi, e della plebe, di trasferire parte dei Romani a Veio e di creare una città doppia; infine, nel 391 a.C., diecimila (Dion. Hal. XIII 5) o quindicimila (Liv. V 32.9; Plut. *Cam.* 13.1) assi sono la multa stabilita per Furio Camillo accusato per la gestione, considerata iniqua, del bottino di Veio<sup>125</sup>.

Ma come si poteva pagare una multa in assi bronzei del tipo di quelle ora viste, corrispondente ad alcune tonnellate di metallo (diecimila assi bronzei, ad esempio, corrispondono in teoria a diecimila libbre romane, cioè 3.270 kg), dopo aver visto le conseguenze della ben più mite multa di Lanato, e in una fase storica assai vicina a quella del 476 a.C. in cui le quantità di bronzo che i privati potevano detenere doveva essere ancora piuttosto limitata?

Una risposta al problema potrebbe essere che tutto il sistema di multe popolari, ripensate dopo gli eventi del 476 a.C., sia storicamente inattendibile: un'invenzione tardiva e costruita a tavolino dagli storici antichi a partire da cifre di ammende successive<sup>126</sup>. Nella prospettiva di questa ricerca, tale atteggiamento intellettuale appare forse troppo semplicistico per affrontare problemi complessi presenti nelle fonti le quali, invece, attraverso un'analisi dettagliata e comparata, possono essere viste come largamente verosimili<sup>127</sup>.

Può essere interessante, e ancora sorprendente, osservare come, a fronte di queste multe ingenti, le reazioni che le fonti attribuiscono ai condannati non sia-

<sup>123</sup> Lovisi 2006, 46. Santalucia (1998, 44 n. 45) critica, in forza della testimonianza delle fonti, l'idea di Mommsen (1876, 159), secondo cui la multa di trenta buoi e due pecore sarebbe stata la più alta in assoluto. Cfr. Manfredini 1976, 207-208.

<sup>124</sup> Per questi casi, Lanfranchi 2015, 475-476.

<sup>125</sup> Viglietti 2014, 168-169 n. 66; Lanfranchi 2015, 477. Il sistema dei processi popolari in grado di comminare gravi ammende dovette venire meno nel 367 a.C.; Lovisi 2006, 46.

<sup>126</sup> Così Ogilvie 1965, 369; Crawford 1985, 20; Firpo 2005, 407; cfr. Poma 1984, 193 n. 88 (la quale tuttavia non nega la realtà storica delle multe in assi comminate dalle assemblee popolari in età altorepubblicana, ma solo la dimensione loro attribuita dalle fonti).

<sup>127</sup> Lovisi 2006, 47-49.

no particolarmente autodistruttive, com'era invece avvenuto pochi decenni prima a Lanato per una multa assai inferiore: al massimo Virginio, nel 400 a.C., avrebbe supplicato il popolo di non renderlo, con la condanna, «più sfortunato in patria che in guerra» (Liv. V 12.1: *infelicio domi quam militiae esset*) mentre Camillo, una volta subita la condanna, sarebbe andato in esilio (Dion. Hal. XIII 5: ἐκχωρεῖν ἔγνων τῆς πόλεως) ma, come vedremo, dopo aver comunque pagato l'ammenda.

Le fonti, oltre a riportarci il fatto che talora tali multe potevano essere revocate<sup>128</sup>, forniscono alcune indicazioni interessanti su come il problema di pagare in grandi cifre calcolate in assi poteva essere ovviato, e ancora una volta secondo modalità che si rivelano strettamente connesse alle circostanze della condanna di Menenio Lanato: come infatti, a seguito di quel processo, per le multe meno gravi contro l'autorità pubblica era stato individuata un'efficace soluzione elaborando dei sistemi di pagamento in capi di bestiame, che convertivano la cifra inizialmente chiesta in assi/libbre di bronzo, così qualcosa di simile dovette avvenire anche per le gravi multe popolari irrogate dal 454 a.C.

In rapporto alla multa di Furio Camillo, Dionigi di Alicarnasso (XIII 5.1; cfr. Liv. V 32.8-9) precisa che i suoi clienti e amici la «pagarono contribuendo insieme dai loro beni» (συνεισενέγκαντες ἐκ τῶν ἰδίων χρημάτων ἀπέδοσαν). La multa fissata in denaro (ἀργύριον) dal popolo, cioè diecimila assi corrispondenti in teoria a diecimila libbre di bronzo, sarebbe stata dunque pagata dai membri del clan di Camillo in «beni, ricchezze» (χρημάτων), cioè in oggetti di varia natura che sarebbero stati *aestimati* per un valore corrispondente a diecimila assi.

Questo meccanismo di stima e conversione, in cui un “debito” valutato in assi è pagabile in beni diversi (e non necessariamente o esclusivamente in bronzo) che sembrerebbe affermarsi nella sfera delle punizioni pubbliche, non è in realtà sorprendente in questa fase, se si pensa al fatto che pratiche simili di conversione in altro<sup>129</sup> di cifre stabilite legalmente in assi bronzei dovevano essere già praticate, e istituzionalizzate, a Roma.

Nel 461 a.C., ad esempio, Cincinnato e i suoi familiari, a seguito della condanna a morte, e della seguente fuga in esilio del figlio Cesone<sup>130</sup>, avrebbero dovuto pagare allo Stato una cauzione (dunque qualcosa di affine, ma non corrispondente, a una multa) del valore di trentamila assi, equivalente in teoria a

<sup>128</sup> È il caso della multa di diecimila assi comminata a Tito Romilio nel 454 a.C., revocatagli dal tribuno Sicinio (Dion. Hal. X 52.3), ma che Romilio affermò di aver comunque consacrato agli dèi (forse, come ritiene Lovisi 2006, 54, nella forma della *consecratio bonorum*, e dunque di una consegna di beni patrimoniali di varia natura, non di bronzo pesato); cfr. Lanfranchi 2015, 469.

<sup>129</sup> Bernard 2016, 323-324.

<sup>130</sup> Sulle ragioni della condanna, Lanfranchi 2015, 464-465.

quasi dieci tonnellate di bronzo. Le fonti descrivono il pagamento di tale ammontare attraverso la vendita di una parte cospicua dei beni familiari (Liv. III 13.6: *divenditis omnibus bonis*; Dion. Hal. X 8.4: τὰ πλεῖστα τῆς οὐσίας ἀπεμπολήσας), in particolare delle terre (cfr. Liv. III 26.7-10; Val. Max. IV 4.7), mentre non si fa alcun riferimento alla consegna concreta del bronzo<sup>131</sup>.

Ancora più chiara appare la presenza del medesimo meccanismo nella sfera dei rapporti debitorii privati nella Roma arcaica: nel caso del *nexum*, istituto arcaico regolato dalla legge delle XII tavole ma con ogni probabilità esistente già da prima<sup>132</sup>, come spiega Varrone (*Ling.* VII 105), colui che vi era sottoposto (detto *nexus*) ripagava il debito contratto, che era calcolato in assi, con giornate di lavoro (*suas operas*)<sup>133</sup>.

#### 4.4 Il posto delle ammende in assi nelle XII tavole

Il sistema complesso, integrato e organizzato gerarchicamente, di ammende che, secondo la presente ricostruzione, si va delineando nel corso della storia arcaica di Roma può forse consentire di collocare più correttamente nel loro spazio istituzionale le norme della Legge delle XII tavole in cui si fa riferimento a multe stabilite in strumenti di tipo monetale.

Fin qui le ammende analizzate, che prevedono o il pagamento in bestiame – probabilmente senza bisogno di una *aestimatio* dell'animale per le sanzioni legate alla sfera sacra, con precise valutazioni in assi, invece, per le multe contro l'autorità pubblica – ovvero in alte cifre stimate in assi, ma che di norma erano convertite in altro, sono connesse a reati di media, alta o altissima gravità, spesso ai confini con la pena di morte.

Le multe previste dalle XII tavole non solo non sembrano affatto configurarsi come un momento puntuale di superamento dell'uso del bestiame come

<sup>131</sup> Viglietti 2019, 63-66. Sul valore paradigmatico di tale narrazione, che prepara e spiega gli eventi del 458 a.C., Humbert 1995, 171-173.

<sup>132</sup> Tab. VI 1. Il meccanismo di pagamento di debiti contratti attraverso la vendita di proprietà è descritto già per l'età di Servio Tullio (Dion. Hal. IV 9.6/10.3; Lerouxel 2015, 113-117) e per il 495 a.C. (in Liv. II 23.3-8; cfr. Dion. Hal. VI 26; Gabrielli 2012, 22-26). Il *nexum* venne soppresso con la *Lex Poetelia-Papiria* (326 o 313 a.C.), cioè prima dell'introduzione della moneta coniatata; cfr. Varr. *Ling.* VII 105 (313 a.C.); Liv. VIII 28 (326 a.C.). Vd. anche Dion. Hal. XVI 5; Val. Max. VI 1.9; Cornell 1995, 280-283, 322-323; Crawford 1996, 654-656; Gabrielli 2012, 36-39; Bernard 2016, 320.

<sup>133</sup> Vincenti 2003, 350-352; Lerouxel 2015, in partic. 110-112; Bernard 2016, 322-323. Similmente doveva funzionare, in casi di situazione debitoria del *pater*, la *mancipatio* temporanea, da lui realizzata, del *filius* al creditore. Le *operae* del *filius* presso il creditore avrebbero sostanzialmente consentito di ripagare il debito paterno; Gabrielli 2012, 34-35; Humbert 2018, 248-252. I debitori in genere uscivano dal debito stesso attraverso il pagamento meramente simbolico dell'ultimo asse/libbra bronzeo per mezzo della *solutio per aes et libram*; Gai. III 174. Cfr. Corbino 1994, 14.

### *Dal bue al bronzo?*

strumento di pagamento, dal momento che, come visto, la Tab. VIII 24a prevede il pagamento di un ariete nel caso di omicidio involontario. Le ammende a noi note in cui il pagamento è previsto in oggetti quantificati sono sempre calcolate in assi/libbre bronzei e sono connesse a fattispecie di reati assai diversi da quelli fin qui analizzati, riferibili a illeciti privati contro la proprietà, ad offese o danni minori perpetrati contro altri privati cittadini o schiavi<sup>134</sup>. Tali multe integrano e completano, dunque, il quadro di uno stratificato sistema di ammende nella Roma arcaica, rappresentando non l'apice di un'evoluzione cronologica lineare che escluderebbe il bestiame a favore del bronzo ma, su un piano alquanto diverso, il livello maggiormente connesso alla sfera dei rapporti privati – e nel complesso ai reati meno gravi – tra i sistemi standardizzati di punizioni civiche. È semmai interessante osservare che, come le ammende previste nelle XII tavole in cui si richiede un pagamento in assi di bronzo sono tipologicamente distinte dalle altre multe fin qui viste, così avviene che esse probabilmente si connettano a modalità di pagamento ulteriormente differenziate rispetto a quanto visto finora.

Per le offese (*iniuria*) a danno dei privati, oppure per l'abbattimento degli alberi altrui, le Tab. VIII 4 e VIII 11 prevedono, infatti, multe di venticinque assi (*viginti quinque poenae <asses> sunt; lueret in singulas [i.e. arbores] aeris XXV*), cioè, concretamente, di circa otto kg di bronzo: una quantità di metallo ben lontana dalle cifre previste per le ammende dei processi popolari. Tali quantità di bronzo, con ogni probabilità, già nel V secolo a.C. sarebbero state pagabili in contanti<sup>135</sup>, in parziale discontinuità con quello che avveniva nel caso delle multe gravissime stimate in diverse migliaia di assi che, invece, potevano essere convertite in altro<sup>136</sup>.

<sup>134</sup> Cfr. Cursi 2018, 561.

<sup>135</sup> Cfr. Cornell 1995, 288; Cursi 2018, 562-571, 631-634. L'uso dei contanti (in metallo a peso) è chiaramente testimoniato in età altorepubblicana per cifre basse: un quadrante (82 g) a testa offerto dal popolo per il pagamento dei funerali in onore di Publicola (Plut. *Publ.* 23.4; Viglietti 2017, 242) e un sestante (54 g) per i funerali di Menenio Agrippa (493 a.C.; Liv. II 33.11). Alla metà del V secolo a.C. il prezzo di acquisto di un *modius* di grano era di un asse (equivalente a 327 g di bronzo) secondo Plin. *Nat.* XVIII 4.15-16; Viglietti 2011, 260-262.

<sup>136</sup> Michel Humbert (2018, 439) ritiene che le *poenae* fissate in assi nelle XII tavole potesse invece essere automaticamente convertite in capi di bestiame, stanti le regole fissate dalla *Lex Aternia-Tarpeia*. L'ipotesi è interessante, ma presenta tre problemi non trascurabili. 1. Anche se volessimo ammettere che la *Lex Aternia-Tarpeia* avesse garantito da subito (e non *postquam aere signato* ecc., secondo il dettato di Festo) una possibile convertibilità tra bestiame e metallo monetale, resta il fatto che tale legge appare applicabile, secondo il dettato di tutte le fonti in nostro possesso, solo a multe in partenza fissate, dal magistrato, in bestiame: cosa che evidentemente non vale nel caso delle XII tavole, dove la multa è stabilita in bronzo; 2. una reale convertibilità bronzo/bestiame è, nel caso delle XII tavole, impossibile: una multa, ad esempio, di venticinque assi come quelle poco fa viste non sarebbe stata mai realmente commutabile in bestiame, perché avreb-

Per molte più gravi menzionate all'interno delle XII tavole, come quelle relative alla frattura di un osso, che sono differenziate sulla base della tipologia sociale del danneggiato (libero o schiavo) e che non eccedono in ogni caso mai i trecento assi, cioè poco meno di un quintale di metallo (Tab. VIII 3: *si os fregit libero, CCC <assium> si servo, CL <assium> poenam subito*), la dottrina in materia tende a ritenere, verosimilmente a ragione, che il pagamento dovesse essere effettuato necessariamente in assi/libbre bronzee<sup>137</sup>.

A conferma di tale possibilità può essere interessante notare che, per aver provocato danni fisici più gravi e permanenti (*membrum ruptum*)<sup>138</sup> rispetto alle fratture previste dalla Tab. VIII 3, la Legge delle XII tavole, alla Tab. VIII 2, non prevede formalmente ammende in assi/libbre – che probabilmente iniziavano a essere più difficilmente pagabili in contanti – ma stabilisce o il taglione (*talio esto*)<sup>139</sup>, oppure la possibilità di fissare una *pactio*. Con essa le due parti in causa avrebbero potuto stabilire privatamente una cifra, verosimilmente più alta dei trecento assi, da pagare con ogni probabilità a seguito di una *aestimatio*<sup>140</sup> ma che, proprio per via dell'alto valore in bronzo previsto, poteva essere conver-

be necessariamente obbligato il condannato a un pagamento ibrido in due pecore (del valore di dieci assi) e cinque assi/libbre, ovvero una pecora più quindici assi/libbre bronzei; 3. come visto, le multe in bestiame sono indicate nelle fonti come previste per reati contro l'autorità pubblica e i magistrati, mentre quelle note dalle XII tavole hanno natura ben diversa, sostanzialmente connessa ai rapporti privati.

<sup>137</sup> Santalucia 1998, 60-61; Cursi 2011, 148; cfr. Vincenti 2003, 440-441. Una situazione diversa rispetto alle multe pecuniarie delle XII tavole, e semmai meglio comparabile con i sistemi di multe più gravi, potrebbe riguardare invece il *sacramentum*, cioè la somma (calcolata in assi) che le due parti contendenti, in una causa civile in cui si rivendicava la proprietà di un bene, consegnavano a titolo di garanzia e che la parte soccombente alla fine del processo avrebbe perduto. Se, per le controversie relative a beni di valore fino a mille assi, il *sacramentum* richiesto nelle XII tavole (II 1A) era di soli cinquanta assi (16 kg di bronzo) per ogni contendente, per i beni di valore superiore ai mille assi, con l'esclusione delle liti sulla libertà di un uomo (dove il *sacramentum* restava di cinquanta assi), il magistrato chiedeva a ognuna delle parti di consegnare ben cinquecento assi, in teoria corrispondente a 160 kg di metallo. Cicerone (*Rep.* II 35.60), a proposito del 454 a.C., afferma che la *Lex Aternia-Tarpeia* avrebbe fissato delle disposizioni *de multa et sacramento*. Non è impensabile che, dal momento che tale legge riorganizzava i sistemi di multe in bestiame e fissava, nei fatti, dei rapporti tra bronzo, buoi e pecore, essa potesse aver regolato in modo simile anche il *sacramentum*, rendendo possibile la convertibilità di quest'ultimo in bestiame: ad esempio cinque buoi invece di cinquecento libbre di bronzo. Cfr. sul tema Manfredini 1976, 227, il quale ritiene, evolutivisticamente, che invece in origine il *sacramentum* sarebbe stato calcolato in bestiame e poi reso convertibile in bronzo dalla *Lex Aternia-Tarpeia*.

<sup>138</sup> Crawford 1996, 607; Cursi 2018, 569-572; Humbert 2018, 443-444.

<sup>139</sup> Vincenti 2003, 440; cfr. Valditara 2015, 13-14.

<sup>140</sup> Humbert 2018, 451-452.

### *Dal bue al bronzo?*

tita in altro sulla base proprio degli accordi specifici connessi alla *pactio* stessa<sup>141</sup>.

#### *5. Conclusioni: sui limiti dell'evoluzionismo e dell'“olismo funzionale” per l'analisi dei fenomeni monetali nella Roma arcaica*

Il percorso fin qui condotto ha cercato di mostrare che il modello evolutivo “dal bue al bronzo” – sostenuto spesso negli ultimi centocinquanta anni della storia degli studi sull'economia e sulla moneta romana e che in parte trova le sue radici in alcune ricostruzioni antiche – mostra limiti di non trascurabile rilievo quando lo si metta in prospettiva con il complesso della documentazione, e delle interpretazioni della stessa, a oggi disponibili.

I sistemi di fonti indagati consentono, infatti, di osservare in modo piuttosto chiaro come nel corso dell'età arcaica non si sia realizzata alcuna sostituzione “evolutiva” e meccanica del bronzo pesato in assi/libbre (e tantomeno della moneta bronzea) a scapito del bestiame come strumento monetale. Per i primi secoli della storia di Roma le fonti evidenziano a più riprese la compresenza sia di “bue” che di “bronzo” con impieghi e applicazioni che sono in parte ben distinti, in parte integrabili tra di loro. Inoltre, le fonti hanno consentito di individuare un quadro stratificato, complesso (se non complicato) e storicamente dinamico in cui oggetti diversi connessi alle pratiche che chiamiamo monetali modificano in parte le loro funzioni, si sovrappongono, sostituiscono, adattano sulla base di concrete circostanze storico-istituzionali in un contesto che, specialmente nel V secolo a.C., si rivela politicamente e socialmente assai problematico e instabile<sup>142</sup> e che, anzi, proprio dalle testimonianze qui discusse può essere arricchito e meglio articolato.

I sistemi di fonti discussi in questa sede hanno consentito di evidenziare non solo quanto l'adesione e ripetizione del modello evoluzionistico rischi di far perdere di vista molti aspetti importanti che emergono dalla documentazione nota, ma anche quanto tale modello, sebbene assai chiaro e a lungo di successo, muova da pregiudizi epistemologici di non piccola entità. Tra questi, i due principali sono l'idea finalistica secondo cui gli oggetti impiegati come moneta si disporrebbero nel tempo in modo sempre più perfetto e “comodo” in attesa e funzione del *telos* della moneta che ci è familiare oggi, e l'altra idea secondo cui ognuno degli oggetti che via via scandisce le tappe della storia della moneta sarebbe, ancorché più raffinato, simile ai suoi predecessori per il suo “olismo”.

<sup>141</sup> Cfr. Bignardi 1997, 25; Cursi 2011, 145-150; 2018, 573-574.

<sup>142</sup> Manfredini 1976; Venturini 1981, 191; Poma 1984, 196-197; Raaflaub 1986; 2010, 139-141; Momigliano 1986; Cornell 1995, 265-271; Lovisi 2006, 46-51.

Ogni oggetto monetale in ogni tempo, cioè, deterrebbe *grosso modo* gli stessi tratti funzionali che sono propri della moneta impiegata negli stati occidentali moderni, quasi che esistesse una “natura” unica e costante della moneta, che solo troverebbe via via delle forme diverse e tendenzialmente migliori. È questo tipo di atteggiamento che, ad esempio, spinse alcuni decenni fa Michael Crawford – che pure aveva correttamente osservato che nelle fonti sull’età arcaica i pagamenti di ammende in bestiame e in bronzo corrono cronologicamente paralleli e non in sequenza – a negare apoditticamente l’autenticità storica all’intero gruppo di tradizioni sulle multe in bestiame, quasi che potesse esistere solo una “moneta” per volta:

«It was believed that fines in early times were in cattle and sheep and that two laws in the course of the fifth century provided for their conversion into fines in quantities of bronze. [...] I find it incredible that fines were levied in Rome in cattle and sheep. [...] It does not follow from the existence of wealth in the form of cattle that cattle were levied as fines. I regard the whole apparatus of fines in kind recorded by the sources as so much learned speculation. [...] A metallic unit is clearly implied by the Twelve Tables of 450»<sup>143</sup>.

Se, invece, si accetta l’idea secondo cui una data società, in momenti diversi della sua storia e sulla base di circostanze peculiari, può scegliere di attribuire istituzionalmente significati, ambiti di utilizzo, possibilità di convertibilità, compatibilità, sovrapposibilità a oggetti diversi<sup>144</sup>, costruendo culturalmente le sue forme della “moneta”, allora i fenomeni descritti nelle fonti antiche per la Roma arcaica – e largamente coerenti con il quadro archeologico – possono acquisire pienamente senso. Nei primi secoli della sua storia Roma dovette avere, nei fatti, più “monete”: (I.) il bestiame (o, meglio, ben precisi capi di bestiame), che era impiegato come mezzo di pagamento di multe di vario genere, dall’età regia per lo più connesse a infrazioni di tipo sacrale, dagli inizi dell’età repubblicana correlate anche a infrazioni relativamente gravi contro l’autorità pubblica. Mai il bestiame si configurò, invece, come strumento di scambio e di misurazione ge-

<sup>143</sup> Crawford 1985, 20. Cfr. Magdelain 1965, 65-75, che nega realtà storica alle leggi *Aternia-Tarpeia* e *Menenia-Sestia*. È bene sottolineare che sistemi di pagamenti di ammende in capi di bestiame sono notissimi a livello storico ed etnografico: es. Einzig 1966, 48, 91-92, 107.

<sup>144</sup> Parry - Bloch 1989, 1-2; D’Ercole - Romani 2019; cfr. Polanyi 1957. Sulla moneta come oggetto istituzionale, Amato 2010, 13-22. È possibile, dunque, riportare ulteriormente indietro nel tempo la proposta di Harris 2006, giustamente critica nei confronti dell’idea secondo cui *all Roman money consisted of coins* (cfr. Finley 1985, 196).

### *Dal bue al bronzo?*

nerale del valore delle cose<sup>145</sup>; (2.) un'unità di valore, l'*as*, il cui fine principale fu crescentemente – anche in rapporto allo sviluppo delle istituzioni censitarie<sup>146</sup> – quello di *aestimare* vari tipi di beni, persone, crediti e debiti e di individuarne astrattamente il valore. Tale valore poteva – ma non necessariamente doveva – concretizzarsi in (3.) uno strumento, l'*asse/libbra* di bronzo che, previa pesatura, poteva essere usato in contesti di pagamento molto vari ma solitamente in rapporto a cifre piuttosto basse (premi, multe di minore entità, tributi, acquisto di beni commerciabili). Lo Stato romano avrebbe stabilito crescentemente nel tempo, e non senza giri a vuoto (come il caso della multa di Lanato nel 476 a.C. mostra), ambiti in cui l'*asse* inteso come unità astratta (2.) avrebbe consentito di valutare ammende (soprattutto quelle più gravi), servizi, debiti, oggetti, che però concretamente non sarebbero stati pagati, se non marginalmente, in *assi/libbre* bronzei, ma convertiti o obbligatoriamente in bestiame – è il caso di alcune fattispecie di multe come quelle definite dalle leggi *Aternia-Tarpeia* e/o *Menenia-Sestia* –, ovvero in altri beni a discrezione del pagante, come avviene di norma nei casi in cui in gioco erano cifre molto alte, ad esempio debiti o gravissime multe.

La “moneta” romana in questa fase appare, insomma, piuttosto che un solido e coerente prodotto di un'evoluzione necessitante, come un costruito istituzionale integrato relativamente instabile, costantemente ripensato, discusso, contestato, adattato sulla base delle concrete circostanze storiche, sociali ed economiche<sup>147</sup>.

viglietti@unisi.it

### *Bibliografia*

- Amato 2010: M. Amato, *L'enigma della moneta*, Milano.  
Ampolo 1974: C. Ampolo, *Servius rex primus signavit aes*, «PP» 158-159, 382-388  
Ampolo 1980: C. Ampolo, *Le condizioni materiali della produzione. Agricoltura e paesaggio agrario*, «Dialoghi di Archeologia» n. s. 2.1, 15-46.  
Ampolo 1988: C. Ampolo, *Rome archaïque: une société pastorale?*, in *Pastoral Economies in Classical Antiquity*, ed. by C. R. Whittaker, Cambridge, 120-133.

<sup>145</sup> Cfr., altrimenti, Gabrielli 2012, 26-27.

<sup>146</sup> Cfr. Peruzzi 1985, 170-171; Andreau 1998, 239-242; Lerouxel 2015, 118-124; Viglietti 2018, 135.

<sup>147</sup> «Money's value [...] rests on social relations between its users. These relations are shaped by a range of historical, cultural, political, and institutional factors. They are complex and dynamic, variable and contested»; Dodd 2014, 8-9.

- Ampolo 2019: C. Ampolo, *Come caratterizzare la Roma dei Re*, in *La Roma dei re. Il racconto dell'archeologia*, a c. di I. Damiani - C. Parisi Presicce, Roma, 13-18.
- Andreau 1998: J. Andreau, *Cens, évaluation et monnaie dans l'Antiquité romaine*, in *La monnaie souveraine*, éd. par M. Aglietta - A. Orléan, Paris, 213-250.
- Anzidei - Bietti Sestieri - De Santis 1985: A.P. Anzidei - A. M. Bietti Sestieri - A. De Santis, *Roma e il Lazio dall'età della pietra alla formazione della città*, Roma.
- Babelon 1897: E. Babelon, *Le origini della moneta considerate dal punto di vista economico e storico*, Milano 1903 (trad. it. di *Les origines de la monnaie, considerees au point de vue économique et historique*, Paris 1897).
- Balbi de Caro 1993: S. Balbi de Caro, *Roma e la moneta*, Cinisello Balsamo.
- Barello 2006: F. Barello, *Archeologia della moneta. Produzione e utilizzo nell'antichità*, Roma.
- Benveniste 1969: E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, Torino 1976 (trad. it di *Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes*, Paris 1969).
- Bernard 2016: S. Bernard, *Debt, land, and labor in the early republican economy*, «Phoenix» 70.3-4, 317-338.
- Bernard 2018: S. Bernard, *The social history of early Roman coinage*, «JRS» 108, 1-26.
- Bettini - Short 2018: M. Bettini - W. M. Short, *Introduction*, in *The World through Roman Eyes. Anthropological Approaches to Ancient Culture*, ed. by M. Bettini - W. M. Short, Cambridge, 1-23.
- Bietti Sestieri 1976: A.M. Bietti Sestieri, *Ardea. Il ripostiglio di bronzi*, in *Civiltà del Lazio primitivo*, Roma, 313-317.
- Bignardi 1997: A. Bignardi, *Frangere e rumpere nel lessico normativo e nella interpretatio prudentium*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo. I*, Napoli, 11-60.
- Boissevain 1895: U.P. Boissevain (ed.), *Cassii Dionis Cocceiani Historiarum Romanarum quae supersunt. Volumen I*, Berlin.
- Bradley 2020: G. Bradley, *Early Rome to 290 BC. The Beginnings of the City and the Rise of the Republic*, Edinburgh.
- Breglia 1965/67: L. Breglia, *A proposito dell'aes signatum*, «AIIN» 12-14, 269-275.
- Cantilena 1995: R. Cantilena, *Un obolo per Caronte?*, «PP» 50.3-4, 165-177.
- Cantilena 2008: R. Cantilena, *La moneta in Grecia e a Roma. Appunti di numismatica antica*, Bologna.
- Capogrossi Colognesi 1988, L. Capogrossi Colognesi, *La città e la sua terra*, in *Storia di Roma. Vol. I*, a c. di A. Momigliano - A. Schiavone, Torino 263-289.
- Carafa 2000a: P. Carafa, *I contesti archeologici dell'età romulea e della prima età regia*, in *Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città*, a c. di A. Carandini - R. Cappelli, Milano, 68-73.
- Carafa 2000b: P. Carafa, *Una nuova analisi archeologica per il settore settentrionale del Suburbio di Roma* «BCAR» 101, 185-196.
- Carandini 2010: A. Carandini, *Re Tarquinio e il divino bastardo*, Milano.
- Carandini - Carafa 2021: A. Carandini - P. Carafa, *Dal mostro al principe. Alle origini di Roma*, Roma.

*Dal bue al bronzo?*

- Cary 1914: E. Cary, *Dio Cassius. Roman History. Books 1-11*, Cambridge (MS).
- Catalli 1990: F. Catalli, *Rinvenimenti monetali in Italia centrale*, «Dialoghi di Archeologia» ser. 3, 8.1, 67-75.
- Catalli 2009: F. Catalli, *Problemi di cronologia numismatica. Aes rude e aes signatum, in Suburbium II. Il suburbio di Roma dalla fine dell'età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II secolo a.C.)* a c. di V. Jolivet et al., Roma, 289-292.
- Cerami - Di Porto - Petrucci 2004: P. Cerami - A. Di Porto - A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino.
- Cifani 2021: G. Cifani, *The Origins of the Roman Economy*, Cambridge.
- Corbino 1994: A. Corbino, *Il formalismo negoziale nell'esperienza romana*, Torino.
- Cornell 1995: T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 B.C.)*, London-New York.
- Crawford 1974: M.H. Crawford, *Roman Republican Coinage*, Cambridge.
- Crawford 1985: M.H. Crawford, *Coinage and Money under the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles.
- Crawford 1996: M.H. Crawford (ed. by), *Roman Statutes. Vol. II*, London.
- Cursi 2011: M. F. Cursi, *La formazione delle obbligazioni ex delicto*, «RIDA» 58, 143-173.
- Cursi 2018: M.F. Cursi, *Gli illeciti privati*, in *Le XII Tabulae. Testo e commento. Tomo II*, a. c. di M.F. Cursi, Napoli, 561-646.
- D'Alessio 2018: R. D'Alessio, *Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano*, Lecce.
- De Grossi Mazzorin 1995: J. De Grossi Mazzorin, *Economie di allevamento in Italia centrale dalla Media Età del Bronzo alla fine dell'Età del Ferro*, in *Settlement and Economy in Italy. 1500 BC to AD 1500*, ed. by N. Christie, Oxford, 167-177.
- Delpino - Fugazzola Delpino 1979: F. Delpino, M.A. Fugazzola Delpino, *Il ripostiglio del Rimessone*, in *Atti della XXI riunione scientifica IIPP. Materie prime e scambi nella preistoria italiana*, Istituto italiano di preistoria e protostoria, Firenze, 425-452.
- De Martino 1979: F. De Martino, *Storia economica di Roma antica. Vol. 1*, Firenze.
- D'Ercole - Romani 2019: M. C. D'Ercole - M. Romani, *Moneta. Storia non lineare di un oggetto istituzionale. Introduzione*, «Cheiron» 1-2, 5-18.
- Dodd 2014: N. Dodd, *The Social Life of Money*, Princeton.
- Douglas 1975: M. Douglas, *Antropologia e simbolismo. Religione, cibo e denaro nella vita sociale*, Bologna 1985 (trad. it. parziale di *Implicit Meanings. Selected Essays in Anthropology*, London 1975).
- Dureau de la Malle 1840: A. Dureau de la Malle, *Économie politique des Romains. Tome premier*, Paris.
- Eckhel 1795: J. H. Eckhel, *Doctrina numorum veterum. Pars II, Volumen V*, Vienna.
- Einzig 1966: P. Einzig, *Primitive Money, in its Ethnological, Historical and Economic Aspects*, 2nd ed., Oxford.
- Ercolani Cocchi 1987: E. Ercolani Cocchi, *Unità-riserva di valore, strumenti di pagamento, mezzi di scambio in Emilia Romagna e in Italia*, in *La formazione della città in Emilia Romagna*, a c. di G. Bermond Montanari, Bologna, 131-173.

- Ercolani Cocchi 2004: E. Ercolani Cocchi, *Il territorio di Ariminum avamposto della colonizzazione*, in *Romanizzazione e moneta. La testimonianza dei rinvenimenti dall'Emilia Romagna*, a. c. di E. Ercolani Cocchi - A. L. Morelli - D. Neri, Firenze, 29-42.
- Finley 1985: M.I. Finley, *The Ancient Economy*, 2nd ed., Berkeley-Los Angeles.
- Firpo 2005: L. Firpo, *La tradizione sulle Leges de multa di V secolo a.C. (Aternia Tarpeia, 454 v., Menenia Sestia, 452 v., Iulia Papiria, 430 v.)*, «Athenaeum» 93, 397-422.
- Franciosi 2003: G. Franciosi, *Leges regiae*, Napoli.
- Fulminante 2003: F. Fulminante, *Le sepolture principesche nel Latium Vetus*, Roma.
- Fulminante 2014: F. Fulminante, *The Urbanisation of Rome and Latium Vetus: from the Bronze Age to the Archaic Era*, Cambridge.
- Gabba 1991: E. Gabba, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Bari 1996 (trad. it. di *Dionysius and the History of Archaic Rome*, Berkeley-Los Angeles 1991).
- Gabrielli 2012: C. Gabrielli, *Moneta e finanza a Roma in età repubblicana*, Roma.
- Gagé 1978: J. Gagé, *La Lex Aternia. L'estimation des amendes (multae) et le fonctionnement de la commission décevinaire de 451-449 av. J.-C.*, «AC» 47.1, 70-95.
- Gernet 1948: L. Gernet, *La notion mythique de la valeur en Grèce*, «Journal de Psychologie» 41, 415-462.
- Giardino 1995: C. Giardino, *Il Mediterraneo occidentale fra XIV ed VIII secolo a.C. Cerchie minerarie e metallurgiche*, Oxford.
- Godbout 1992: J.T. Godbout (in collaborazione con A. Caillé), *Lo spirito del dono* Torino 1993 (trad. it di *L'esprit du don*, Paris).
- Graeber 2011: D. Graeber, *Debito. I primi 5000 anni*, Milano 2012 (trad. it. di *Debt. The First 5,000 years*, New York 2011).
- Grottanelli - Parise 1986: C. Grottanelli - N.F. Parise, *Nozione astratta e nozione preferenziale del valore alla frontiera tra Greci e Sciti*, «Dialoghi di Archeologia» ser. 3, 4.1, 133-137.
- Grueber 1910: H. Grueber, *Coins of the Roman Republic in the British Museum, Vol. 1*, Oxford.
- Guyer 1997: J.I. Guyer, *Marginal Gains. Monetary Transactions in Atlantic Africa*, Chicago.
- Haeberlin 1910: E.J. Haeberlin, *Aes Grave. Das Schwergeld Roms und Mittelitaliens*, Halle.
- Hamilton-Grierson 1903: P.J. Hamilton-Grierson, *The Silent Trade: a Contribution to the Early History of Human Intercourse*, Edinburgh.
- Harris 2006: W.V. Harris, *A revisionist view of Roman money*, «JRS» 96, 1-24.
- Humbert 1995: M. Humbert, *Les procès criminels tribunicien, du 5e au 4e siècle av. J.-C.*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65e anniversaire. I*, éd. par R. Feenstra et al., Amsterdam, 159-176.
- Humbert 2018: M. Humbert, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Rome.
- Jevons 1875: S. Jevons, *Money and the Mechanism of Exchange*, New York.

*Dal bue al bronzo?*

- Kurke 1999: L. Kurke, *Coins, Bodies, Games and Gold. The Politics of Meaning in Archaic Greece*, Princeton.
- Lanfranchi 2015: T. Lanfranchi, *Les tribuns de la plèbe et la formation de la république romaine*, Rome.
- Lerouxel 2015: F. Lerouxel, *Bronze pesé, dette et travail contraint (nexum) dans la Rome archaïque (VIe s.-IVe s. a.C.)*, in *La main-d'oeuvre agricole en Méditerranée archaïque*, éd. par J. Zurbach, Bordeaux, 109-152.
- Lovisi 2006: C. Lovisi, *Les origines d'une coutume à Rome : naissance du procès populaire d'amende*, in *Auctoritas. Mélanges offerts à Olivier Guillot*, dir. par G. Constable - M. Rouche, Paris, 45-56.
- Magdelain 1965: A. Magdelain, *La loi à Rome. Histoire d'un concept*, Paris.
- Manfredini 1976: A. Manfredini, *Tre leggi nel quadro della crisi del V secolo*, «Labeo» 22.1, 198-231.
- Marotta 2012: V. Marotta, *Origine e natura della moneta in un testo di Paolo D. 18.1.1 (33 ad edictum)*, in *Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale*, a. c. di C. Baldus et al. (a cura di), Trento, 161-206.
- Marshall 1890: A. Marshall, *Principles of Economics*, London.
- Mauss 1914: M. Mauss, *Les origines de la notion de monnaie*, «L'Anthropologie» 25, 14-19.
- Mauss 1923/24: M. Mauss, *Essai sur le don. Formes et raisons de l'échange dans les sociétés primitives*, «L'Année Sociologique» 2.1, 30-175.
- Menger 1892: K. Menger, *On the origin of money*, «The Economic Journal» 2.6, 239-255.
- Mengotti 1787: F. Mengotti, *Del commercio de' Romani dalla prima guerra punica a Costantino*, Padova.
- Minniti 2012: C. Minniti, *Ambiente, sussistenza e articolazione sociale nell'Italia centrale tra Bronzo medio e Primo Ferro*, Oxford.
- Momigliano 1986: A. Momigliano, *The rise of the plebs in the archaic age of Rome*, in *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, ed. by K. A. Raaflaub, Berkeley-Los Angeles, 175-197.
- Momigliano 1989: A. Momigliano, *Roma arcaica*, Firenze.
- Mommsen 1860: T. Mommsen, *Geschichte des Römischen Münzwesen*, Berlin.
- Mommsen 1876: T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht. Band 1*, Berlin.
- Mommsen 1899: T. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig.
- Morgan 1877: L.H. Morgan, *Ancient Society or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization*, Chicago.
- Motta - Beydler 2021: L. Motta - K. Beydler, *Agriculture in Iron Age and archaic Italy*, in *A Companion to Ancient Agriculture*, ed. by D. Hollander - T. Howe, New York, 399-415.
- Musti 1990: D. Musti, *La tradizione storica sullo sviluppo di Roma fino all'età dei Tarquini*, in *La grande Roma dei Tarquini*, a c. di M. Cristofani, Roma, 9-15.
- Nadjo 1989: L. Nadjo, *L'argent et les affaires à Rome des origines au IIe siècle avant J.-C. Étude d'un vocabulaire technique*, Louvain-Paris.

- Nelsestuen 2017: G.A. Nelsestuen, *Varro, Dicaearchus and the history of Roman Res rusticae*, «BICS» 60.2, 21-33.
- Nenci 1968: G. Nenci, *Considerazioni sulla storia della monetazione romana in Plinio* (*Nat. Hist.*, XXXIII 42-47), «Athenaeum» 46.1-2, 3-36.
- Nicolet 1984: C. Nicolet, *Pline, Paul et la théorie de la monnaie*, «Athenaeum» 62.1-2, 105-135.
- Nijboer, 2006: A.J. Nijboer, *Organizzazione della produzione e modalità dello scambio dal Bronzo finale al periodo arcaico*, in *Atti della XXXIX riunione scientifica IIPP. Materie prime e scambi nella preistoria italiana, Istituto italiano di preistoria e protostoria. Vol. I*, Firenze, 109-143.
- Ogilvie 1965: R. M. Ogilvie, *A Commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford.
- Pallaver 2019: K. Pallaver, *Dal «baratto» al mobile money: limiti e pregiudizi di un'interpretazione evolutivista dei sistemi monetari africani*, «Cheiron» 1-2, 225-248.
- Parise 1979: N.F. Parise, *Per un'introduzione allo studio dei «segni premonetari» nella Grecia arcaica*, «AIIN» 26, 51-74.
- Parise 1987: N.F. Parise, *Forme della circolazione metallica fra Etruria e Lazio dall'VIII al VI secolo a.C.*, «Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica» 15, 89-93.
- Parise 1988: N.F. Parise, *Sacrificio e misura del valore nella Grecia antica*, in *Sacrificio e società nel mondo antico*, a c. di C. Grottanelli - N. F. Parise, Roma-Bari, 253-265.
- Parise 1989: N.F. Parise, *Libbre e bronzo librare nell'Italia antica*, in *Italia omnium terrarum parens*, Milano 581-599.
- Parise 1991: N.F. Parise, *Dal bue al bronzo. La misura del valore a Roma prima della moneta*, «StudRom» 39.1-2, 92-94.
- Parise 2000: N.F. Parise, *La nascita della moneta. Segni premonetari e forme arcaiche dello scambio*, Roma.
- Parise 2002: N.F. Parise, *Pani da fondere, offerta sacra, misura del valore. Centocinquanta anni di studi sul "ramo secco"*, in *I lingotti col segno del ramo secco. Considerazioni su alcuni aspetti socio-economici nell'area etrusco-italica durante il periodo tardo arcaico*, a c. di E. Pellegrini - R. Macellari, Pisa-Roma, 171-179.
- Parry - Bloch 1989: J. Parry - M. Bloch, *Introduction: money and the morality of exchange*, in *Money and the Morality of Exchange*, ed. by J. Parry - M. Bloch, Cambridge, 1-31.
- Peroni 2006: R. Peroni, *La circolazione dei beni e le sue motivazioni extraeconomiche ed economiche*, in *Atti della XXXIX riunione scientifica IIPP. Materie prime e scambi nella preistoria italiana, Istituto italiano di preistoria e protostoria. Vol. I*, Firenze, 169-187.
- Peruzzi 1985: E. Peruzzi, *Money in Early Rome*, Firenze.
- Polanyi 1957: K. Polanyi, *The semantics of money uses*, «Explorations» 8, 19-29.
- Polanyi 1968: K. Polanyi, *Economie primitive, arcaiche e moderne*, Torino 1980 (trad. it. di *Primitive, Archaic and Modern Economies*, New York 1968).

*Dal bue al bronzo?*

- Poma 1984: G. Poma, *Tra legislatori e tiranni: problemi storici e storiografici sull'età delle XII tavole*, Bologna.
- Poucet 1985: J. Poucet, *Les origines de Rome. Tradition et histoire*, Bruxelles.
- Poucet 2000: J. Poucet, *Les Rois de Rome. Tradition et histoire*, Bruxelles
- Raaflaub 1986: K.A. Raaflaub, *The conflict of the orders in archaic Rome: a comprehensive and comparative approach*, in *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, ed. by K. A. Raaflaub, Berkeley-Los Angeles, 1-51.
- Raaflaub 2010: *Between myth and history: Rome's rise from village to Empire (the eighth century to 264)*, in *A Companion to the Roman Republic*, ed. by N. Rosenstein - R. Mortstein-Marx, New York, 125-146.
- Rospabé 1995: P. Rospabé, *La dette de vie. Aux origines de la monnaie*, Paris.
- Sahlins 1972: M.D. Sahlins, *Stone Age Economics*, Chicago-New York.
- Santalucia 1996: B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano*, Roma.
- Santalucia 1998: B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano.
- Scali 2017: A. Scali, *Gli dèi e la città. Immagini del divino a Roma*, «I Quaderni del Ramo d'Oro on-line» 9, 145-173.
- Seaford 2004: R. Seaford, *Money and the Early Greek Mind*, Cambridge.
- Serrao 1981: F. Serrao, *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C.*, in *Legge e società nella repubblica romana. I*, a c. di F. Serrao, Napoli, 51-180.
- Servet 2001: J.-M. Servet, *Le troc primitif, un mythe fondateur d'une approche économiste de la monnaie*, «RN» 157, 15-32.
- Smith 1776: A. Smith: *La ricchezza delle nazioni*, Torino 1975 (trad. it. di *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, London 1776).
- Smith 2005: C.J. Smith, *The beginnings of urbanization in Rome*, in *Mediterranean Urbanization. 800-600 BC*, ed. by B.W. Cunliffe - R. G. Osborne, Oxford, 91-111.
- Smith 2020a: C.J. Smith, *The gift of sovereignty: kings from Mauss to Sahlins and Graeber*, «Politica Antica» 10, 157-177.
- Smith 2020b: C.J. Smith, *The Laws of the Kings. A View from a Distance*, in *Roman Law before the Twelve Tables. An Interdisciplinary Approach*, ed. by S. W. Bell - P. J. du Plessis, Edinburgh, 111-131.
- Sorda 1976: S. Sorda, *I ripostigli di bronzi protostorici dell'Italia centrale*, in *Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca. Atti del V convegno del centro internazionale di studi numismatici*, Roma, 61-74.
- Sydenham 1926: E.A. Sydenham, *Aes Grave. A Study of the Cast Coinage of Rome and Central Italy*, London.
- Tagliacozzo 1989: A. Tagliacozzo, *Analisi dei resti faunistici dell'area sacra di Sant'Omobono*, in *Il viver quotidiano in Roma arcaica. Materiali dallo scavo del tempio arcaico nell'area sacra di Sant'Omobono*, Roma, 65-69.
- Thomsen 1957: R. Thomsen, *Early Roman Coinage. Vol. 1*, Copenhagen.
- Thomsen 1980: R. Thomsen, *King Servius Tullius. A Historical Synthesis*, Copenhagen.
- Tondo 1973: S. Tondo, *Leges regiae e paricidas*, Firenze.
- Urso 2005: G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana*, Milano.

Cristiano Viglietti

- Valditara 2015: G. Valditara, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino.
- Varto 2018: E. Varto, *The tinted lens of Ancient Society: classical history and American experience in the ethnology of Lewis Henry Morgan*, in *Brill's Companion to Classics and Early Anthropology*, ed. by E. Varto, Leiden-Boston, 63-98.
- Venturini 1981: C. Venturini, *Il plebiscitum de multa T. Menenio dicenda*, in *Legge e società nella repubblica romana. I*, a c. di F. Serrao, Napoli, 181-196.
- Viglietti 2001: C. Viglietti, *Intorno a "Le origini della moneta" di Philip Grierson. Lo scomodo caso di Roma*, «AIIN» 48, 291-333.
- Viglietti 2011: C. Viglietti, *Il limite del bisogno. Antropologia economica di Roma arcaica*, Bologna.
- Viglietti 2014: C. Viglietti, *Prix de la terre, census, virtualité de la monnaie Rome pendant la Haute République: une hypothèse de travail*, in *Les affaires de Monsieur Andreau: économie et société du monde romain*, dir. par C. Apicella - M.-L. Haack - F. Lerouxel, Bordeaux, 159-171.
- Viglietti 2017: C. Viglietti, *L'«economia» di Publio Valerio Publicola. Condizione materiale e atteggiamenti etici, tra storia, letteratura e archeologia*, «MEFRA» 129.1, 235-253.
- Viglietti 2018: C. Viglietti, *Ordini di cose e persone a Roma tra VI e V secolo a.C.*, in *Valore delle cose e valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, a c. di M. V. Vallerani, Roma, 129-152.
- Viglietti 2019: C. Viglietti, *Aestimatio. Il ruolo della moneta in una società censitaria (quasi) senza contanti: Roma tra il VI e gli inizi del IV secolo a.C.*, «Cheiron» 1-2, 46-71.
- Viglietti 2020: C. Viglietti, *Innovations and uses of wealth in archaic Rome and Latium (Late 8th to early 4th century BC)*, in *Capital, Investment and Innovation in the Roman World*, a c. di P. Erdkamp - K. Verboven - A. Zuiderhoek, Oxford, 67-97.
- Vincenti 2003: U. Vincenti, *Obbligazioni, contratti, illeciti civili*, in *Diritto privato romano*, a c. di A. Schiavone, Torino, 343-452.
- Zifferero 1991: A. Zifferero, *Miniere e metallurgia estrattiva in Etruria meridionale: per una lettura critica di alcuni dati archeologici e minerari*, «SE» 57, 201-241.
- Zumpft 1865: A.W. Zumpft, *Das Criminalrecht der römischen Republik I.1*, Berlin.

## *Dal bue al bronzo?*

### *Abstract*

Il saggio affronta il tema dell'evoluzione degli strumenti “monetali” a Roma in età arcaica, con un'attenzione particolare alle forme di pagamento di ammende nel V secolo a.C.

Mettendo in prospettiva i dati letterari con quelli giuridici, archeologici e storico-linguistici, il contributo intende mettere in discussione l'idea, introdotta da Theodor Mommsen nel 1860 e spesso seguita fino ad oggi, secondo cui tra il c. 450 e il 430 a.C. si sarebbe realizzato il completo superamento delle “primitive” forme di pagamento in bestiame a favore – a seguito di una breve fase di sovrapposizione – del solo uso del bronzo monetale.

I sistemi di fonti discussi nel saggio mostrerebbero, innanzitutto, come le multe calcolate in capi di bestiame – che esistevano verosimilmente sin dall'età regia – avrebbero continuato ad essere comminate ben oltre il V secolo a.C. Inoltre, in età arcaica tali multe facevano parte di un quadro complesso, stratificato e *in fieri* in cui, per reati di natura e gravità differente erano previste forme di pagamento anch'esse differenziate, che vennero stabilite e ripensate sulla base delle diverse circostanze storiche e politico-istituzionali. In particolare, specialmente quando le multe previste erano di grande entità, il sistema giuridico romano arcaico dovette prevedere la possibilità di convertire la cifra, di norma stimata in assi, in alcuni beni (terra, case, schiavi), coerentemente con quanto avveniva, nella stessa fase storica, anche per il pagamento dei debiti privati dove, ad esempio, la cifra in assi dovuta al creditore poteva essere ripagata in lavoro (*operae*).

La documentazione disponibile esclude, dunque, ogni forma di evoluzione lineare “dal bue al bronzo” in età arcaica ma suggerisce l'esistenza di un sistema complesso, integrato, ma instabile, di differenti forme di pagamento, in cui, peraltro, l'uso concreto del bronzo a peso appare obbligatorio solo in un numero piuttosto limitato di circostanze.

This essay addresses the theme of the evolution of “monetary” instruments in archaic Rome, with a special focus on the different forms of fine payment in the fifth century BC.

Through the analysis of literary, juridical, archaeological and linguistic data, this article intends to question the idea – established by Theodor Mommsen in 1860 and often followed up to present times – that between c. 450 and 430 BC the more “primitive” form of payment in cattle was completely replaced by a more “progressive” payment in “monetary” bronze.

The sources discussed in this essay show in the first place that, in fact, fines that were levied in cattle – which were likely to have existed from the regal age – were still imposed well after the fifth century BC. Plus, in the archaic age those fines were part of a complex, hierarchical and developing system in which, depending on the nature and gravity of the crime, different (and continuously shifting, based on historical and political circumstances) forms of payment were expected. Notably, when especially heavy fines were levied, the archaic Roman juridical system provided for the possibility to convert

*Cristiano Viglietti*

the amount to be paid, usually valued in asses, into specific goods (land, houses, slaves), consistently with what happened, in the same historical period, with private debts where the amount owed to the creditor, again in asses, could be paid by labour (*operae*). Accordingly, the available documents rule out the possibility of any linear evolution “from cattle to bronze”, but suggest the existence in archaic Rome of a complex and integrated but unsteady system of different forms of payment, where the use of weighed bronze was in fact mandatory only in a relatively narrow number of circumstances.